A\U\T\O\S\A\G\
MASSONERIA DI RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
SUPREMO CONSIGLIO DEL 33\ ED ULTIMO GRADO D'ITALIA
DISCENDENZA DI PIAZZA DEL GESU'
SEDENTE IN ROMA

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

costituita dal Supremo Consiglio del 33 ed Ultimo Grado d'Italia
Discendenza di Piazza del Gesù
sedente in Roma

composta dai seguenti FFF insigniti del 33° Grado Scozzese
Membri Effettivi del Supremo Consiglio:

Elett.mo e Pot.mo Fr. **Paolo Ciannella** 33° …. ……..Presidente/relatore
Ven.mo e Pot.mo Fr. **Paolo Musto** 33°……Membro
Elett.mo e Pot.mo Fr. **Ezio Botta** 33° ……Membro
Elett.ma e Pot.ma Sor. **Rosamaria Verri** 33°…….. Membro
Elett.mo e Pot.mo Fr. **Vincenzo Bonanno** 33°……Membro
Elett.ma e Pot.ma Sor. **Bona Finocchi** 33° …..……Membro

con l'assistenza del Gran Segretario del Supremo Consiglio
Elett.mo e Pot.mo Fr. **Marco Galeazzi** 33°

con la presenza

in qualità di Accusatore, del Gran Ministro di Stato
Elett.mo e Pot.mo Fr. **Francesco Pace** 33°
Membro Effettivo del Supremo Consiglio

e del difensore degli incolpati
Elett.mo e Pot.mo Fr. **Aldo Giobbio** 33°
Membro Onorario del Supremo Consiglio

all'udienza tenutasi allo Zenit di Roma sotto la volta celeste il 20° giorno del II mese dell'A.V.L. 6017 (20 aprile 2017 E.V.), °, per giudicare i seguenti FF.:

Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni 33° Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro
Ven.mo e Pot.mo Fr. Luciano Romoli 33° L.S.G.C.G.M.A.V.
Elett.mo e Pot.mo Fr. Corrado De Cecco, 33° Membro Effettivo del S.C.

Elett.mo e Pot.mo Fr. Marcello Millimaggi 33° Membro Effettivo del S.C.
Elett.mo e Pot.mo Fr. Camillo Novelli 33° Membro Effettivo del S.C.
Elett.mo e Pot.mo Fr. Pierluigi Restelli 33° Membro Effettivo del S.C.

imputati delle seguenti colpe massoniche

il **Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni** 33°:

a) delle colpe gravissime previste dall'art. 134 n/i 4, 5 e10 in relazione all'art. 32 dello Statuto del Supremo Consiglio, per avere, in data del 18 dicembre 2016, dopo aver chiuso i Lavori del Supremo Consiglio, riunito surrettiziamente, all'insaputa degli altri sette Membri Effettivi, presenti alla Tor. del S.C., i Fratelli Luciano Romoli, Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi, Camillo Novelli e Pier Luigi Restelli, sotto parvenza di Sacro Collegio, in quanto gli ultimi quattro non erano stati eletti Grandi Dignitari dal Supremo Consiglio, secondo quanto prescrive l'art. 32 dello Statuto, ma erano stati da lui semplicemente chiamati nel corso della Tornata del Supremo Consiglio a ricoprire il ruolo scoperto di Gran Ministro di Stato, per l'assenza del Fr. Luigi Pruneti, e a sostituire immotivatamente alcuni Membri Effettivi nelle cariche ricoperte, operando in tal modo, con abuso di autorità e di potere, una grave violazione dello Statuto del S.C., privando del diritto di voto i Membri Effettivi, allo scopo di svilire il ruolo del Supremo Consiglio e menomare il Rito;

b) delle colpe gravissime previste dall'art. 134 n/i 1, 4 e 10, in relazione all'art. 13 dello Statuto del Supremo Consiglio, per aver proceduto, in sede di Sacro Collegio, illegittimamente costituito e convocato, alla nomina di 14 Membri Effettivi e 13 Aggiunti, in violazione dello Statuto che attribuisce al *plenum* del S.C. la facoltà di elezione di nuovi Membri Effettivi, secondo una procedura elettorale analiticamente descritta, e prevede che l'elezione di nuovi Membri Effettivi debba essere inserita nell'o.d.g. di una Tor. ordinaria del S.C., in tal modo snaturando la composizione dell'Organismo Supremo di Governo del Rito, privando il Supremo Consiglio. di una delle più importanti prerogative che gli competono, il tutto all'insaputa della maggioranza dei Membri Effettivi del S.C., operando in tal modo, con abuso di autorità e di potere e con aggressione allo Statuto del S.C., il tradimento del Supremo Consiglio, Governo del Rito e Guida Suprema dell'intera Obbedienza;

c) della colpa gravissima prevista dall'art. 134 n.10 dello Statuto del Supremo Consiglio, per avere, in data 18 dicembre 2016, in qualità di Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, adottato arbitrariamente, prima della Tor. del S.C., decreti di sospensione contro il Ven.mo e Pot.mo Fr. Luigi Pruneti e l'Elett.mo e Pot.mo Riccardo Cecioni, Membri Effettivi del Supremo Consiglio, in violazione degli articoli 155 e 156 dello Statuto del S.C., che rimette la competenza dell'apertura del processo massonico e della conseguente sospensione dell'incolpato al Governo del Rito, ovvero al Supremo Consiglio, che, nella circostanza, era riunito in sessione ordinaria ed è stato semplicemente informato del provvedimento quando era stato già adottato, senza poter nemmeno conoscere l'accusa, l'accusatore e quindi le ragioni del provvedimento cautelare;

d) della colpa gravissima prevista dall'art. 134 n/i 4 e 10 dello Statuto del Supremo Consiglio, per avere, con abuso di autorità e di potere, violato le norme del Regolamento per l'applicazione delle misure cautelari che ha abrogato l'automatismo della sospensione già previsto dal secondo comma dell'art. 156 dello Statuto del S.C.;

e) della colpa prevista dall'art. 134 n/i 4 e 10 dello Statuto del Supremo Consiglio, per avere causato, con le violazioni di cui ai precedenti capi a), b), c) e d), con abuso di autorità e di potere e con l'aggressione allo Statuto del S.C., la fuoruscita di numerosi Fratelli e Sorelle, la distruzione di intere Camere e Logge della Comunione e un clima di disagio, di preoccupazione e di allarme nell'intera Obbedienza.

il **Ven.mo e Pot.mo Fr. Luciano Romoli** 33°, **gli Elett.mi e Pot.mi FFF. Corrado de Cecco** 33°, **Marcello Millimaggi** 33°, **Camillo Novelli** 33° **e Pier Luigi Restelli** 33°,

! in concorso con il Ven.mo e Pot.mo Fr. Binni 33°, delle colpe gravissime previste dall'art. 134 n. 1, 4 e 10, in relazione all'art. 13 dello Statuto del Supremo Consiglio, per i fatti di cui al capo b),

! in concorso con il Ven.mo e Pot.mo Fr. Binni 33°, delle colpe di cui al capo e).

acquisiti
gli atti e i documenti prodotti dal Gran Ministro di Stato nei termini loro concessi

sentito
l'accusatore

sentiti
i testimoni indicati dall'accusa nei termini concessi

sentita
la requisitoria del Gran Ministro di Stato il quale ha così concluso:
Dichiarare tutti gli accusati colpevoli delle colpe ad essi ascritte e condannare i FF Antonio Binni e Luciano Romoli alla radiazione dal Rito con bruciatura tra le Colonne e i FF Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi, Camillo Novelli e Pierluigi Restelli alla Radiazione dal Rito.

sentita
la difesa degli incolpati, che ha così concluso:

Dichiarare l'improcedibilità del giudizio nei confronti del SGCGM perché legibus solutus; in subordine: a) dichiarare l'incompetenza dell'Alta Corte di Giustizia a giudicare il Capo dell'Ordine; b) dichiarare l'incompetenza dell'Alta Corte di Giustizia per incompatibilità di alcuni Membri; c)nel merito in caso di condanna applicare la pena più mite.

riunitasi in Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

il cui dispositivo è stato letto in udienza.

L'ACCUSA

In data 16 febbraio 2017 E.V., il Venerabile Gran Priore del Supremo Consiglio d'Italia, Ven.mo e Pot.mo Fr. Sergio Ciannella inoltrava al Governo del Rito un'articolata Tavola di Accusa nei confronti dei FFF. Antonio Binni 33°, Luciano Romoli 33°, Corrado de Cecco 33°, Marcello Millimaggi 33°, Camillo Novelli 33°, e Pier Luigi Restelli 33°, nella quale esponeva che in data 18

dicembre 2016, il Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni, in qualità di Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, adottava arbitrariamente decreti di sospensione contro i Fratelli Luigi Pruneti e Riccardo Cecioni, Membri Effettivi del Supremo Consiglio, in violazione degli articoli 155 e 156 dello Statuto del S.C., che rimette la competenza dell'apertura del processo massonico e la conseguente sospensione dell'incolpato al Governo del Rito, ovvero al Supremo Consiglio, che in quella stessa data era riunito in sessione ordinaria ed era stato semplicemente informato della iniziativa, senza poter valutare e nemmeno conoscere le ragioni del provvedimento disciplinare.

Tali provvedimenti, peraltro erano stati adottati in violazione delle norme del Regolamento per l'applicazione delle misure cautelari che aveva abrogato l'automatismo della sospensione previsto dal secondo comma dell'art. 156 dello Statuto.

La predetta Tavola di Accusa affermava inoltre che, nella stessa data, il Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni, dopo aver chiuso i Lavori del Supremo Consiglio, riuniva furtivamente, sotto parvenza di Sacro Collegio e all'insaputa di tutti gli altri, cinque Membri Effettivi: i FFF Luciano Romoli, Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi, Camillo Novelli e Pier Luigi Restelli, gli ultimi quattro da lui nominati Grandi Dignitari ma non eletti dal Supremo Consiglio a norma dell'art. 32 dello Statuto, per procedere alla designazione di 14 Membri Effettivi e 13 Aggiunti. Con questa azione - proseguiva il Gran Priore - il S.G.C.G.M. aveva completamente stravolto le regole di cooptazione dei Membri del Supremo Consiglio descritte dall'art. 13 dello Statuto e snaturato l'Organo di Governo del Rito, ponendo in essere un'aggressione allo Statuto, con la conseguenza della fuoriuscita di numerosi Fratelli e Sorelle e della distruzione di intere Camere e Logge della Comunione.

Veniva ancora precisato nella Tavola di Accusa che in tal modo il S.G.C.G.M. aveva costituito un organismo spurio, ovvero un soggetto massonico non riconosciuto dalla Comunione, del quale aveva assunto la presidenza, malgrado la diffida di nove Membri Effettivi del Supremo Consiglio.

I FFF Luciano Romoli, Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi, Camillo Novelli, Pier Luigi Restelli, secondo il Gran Priore, si erano resi responsabili delle medesime gravissime colpe commesse dal Sovrano, in quanto complici della creazione di un organismo irregolare in opposizione al legittimo Supremo Consiglio.

Il Gran Priore, dopo aver precisato che l'atto di invito e messa in mora di nove Membri Effettivi del Supremo Consiglio, indirizzato a tutti gli accusati per farli recedere dai loro intenti, non aveva sortito alcun effetto, tant'è che il nuovo organismo irregolare si era riunito in data 18 febbraio 2017, chiedeva che, a norma dell'art. 155 dello Statuto e del Regolamento per l'applicazione delle cautele, venisse disposta l'apertura del processo massonico a carico dei Fratelli Antonio Binni, Luciano Romoli, Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi, Camillo Novelli e Pier Luigi Restelli e che, previa valutazione del Gran Ministro di Stato, si provvedesse alla loro sospensione fino alla conclusione del processo.

IL FATTO

I.

A seguito dei provvedimenti comunicati dal S.G.C.G.M. nel corso del Supremo Consiglio del 18 dicembre 2017 E.V. e delle nomine deliberate con la complicità degli altri incolpati dal sedicente Sacro Collegio nel pomeriggio della stessa giornata e scoperte occasionalmente nei giorni successivi dagli altri Membri Effettivi del Supremo Consiglio, l'Elett.mo e Pot.mo Fr. Paolo

Ciannella scriveva al S.G.C.G.M. Antonio Binni la seguente lettera, trasmessa per via telematica il 28 dicembre 2016 E.V.:

<< Venerabilissimo Sovrano, carissimo Antonio,

domenica 18 dicembre u.s., quando mi sono recato nel Tuo studio, dopo la Tor. del Supremo Consiglio, per porgerTi gli auguri per le imminenti festività, hai accennato alla necessità di integrare i posti vacanti di Membri Effettivi del Supremo Consiglio. Mi sono dichiarato perfettamente di accordo, perché altrimenti il Supremo Consesso si sarebbe ridotto ad un Organismo asfittico e inidoneo a svolgere il fondamentale ruolo al quale è chiamato in seno all'Obbedienza.

D'altra parte, nel mio opuscolo "Relazione sul R.S.A.A." che avrei auspicato fosse diffuso tra gli appartenenti al Rito, cosa che è stata impedita dal veto di qualcuno ... (come avesti il garbo di riferirmi!), rappresentavo tale esigenza, auspicando una riforma che ritenevo (e ritengo) indifferibile.

In altra occasione (quando con l'Avv. Rossella de Angelis mi sono recato in data 13/12/2016 nel Tuo studio per riferirti in merito all'udienza che si era svolta poco prima), ho ritenuto doveroso preavvertirTi che era nelle mie intenzioni, dopo le elezioni, presentare un progetto di riforma elettorale, che neutralizzasse gli inconvenienti provocati dalle regole in vigore, il che avrebbe dovuto comportare, come presupposto ineludibile, una riforma dello Statuto del S.C. che prevedesse una diversa procedura di cooptazione di nuovi Membri Effettivi, impedendo che l'Obbedienza subisse una paralisi delle proprie attività per causa di veti incrociati ed ingiustificati.

In questi giorni di festa ho sentito i FFF. della mia Regione ed ho appreso che il Pot.mo Fr. Francesco Murolo aveva ricevuto l'ambita nomina a Membro Effettivo del S.C. Sinceramente me ne sono meravigliato (ovviamente non per la Persona, meritevolissima, alla quale mi lega una fraterna amicizia ultraquarantennale), ma per il fatto che nella Tor. del Supremo Consiglio del 18/12/2016 E.V., non si era affatto parlato di cooptazioni di nuovi Membri Effettivi.

Ho cercato di saperne qualcosa di più, ed ho appreso che nel pomeriggio del medesimo giorno 18/12/2016 E.V. si è riunito il Sacro Collegio, costituito dai FFF. insigniti delle Cariche conferite in occasione della Tor. del S.C., che ha proceduto ad alcune nomine.

La notizia mi ha addolorato e preoccupato. E' inutile che ribadisca il mio fermo convincimento che il Supremo Consiglio debba essere integrato al più presto con altre presenze, ma ciò non può avvenire in palese violazione delle norme attualmente in vigore. Che dette norme debbano essere riformate è un dato di fatto, sul quale ritengo che ogni Fr. che ha a cuore l'Obbedienza, debba esprimere condivisione, ma "medio tempore", non mi sembra che si possa derogare, e in modo così "forte", alle regole attualmente in vigore.

Il Sacro Collegio non ha alcuna legittimazione a nominare Membri Effettivi del Supremo Consiglio e lo stravolgimento degli Statuti, che riguardano il massimo Consesso Obbedenziale (il Supremo Consiglio) ci porrebbe in una posizione di irreparabile irregolarità.

Ricordo sempre la risposta che il nostro Padre Fondatore, Giovanni Ghinazzi, dava a chi Gli chiedeva che cosa dovesse intendersi per Obbedienza Regolare (nel fiorire di tanti piccoli gruppuscoli spuri che si autodefinivano massonici). <<Una Obbedienza è Regolare>> - diceva il Nostro – <<quando rispetta alla lettera gli Statuti e i Regolamenti che si è dati>>.

Carissimo Antonio, Ti prego, Ti scongiuro, revoca il provvedimento illegittimo del Sacro Collegio, che arrecherebbe un vulnus irreparabile e non rimarginabile alla nostra Istituzione. Fallo per il bene dell'Obbedienza, alla quale abbiamo dedicato la maggior parte della nostra vita. Fallo per il buon ricordo che di Te, Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, conserveranno i posteri. Noi siamo transeunti, la Gran Loggia resta (e speriamo per sempre!) e la violazione così grave degli Statuti Le sarebbe fatale.

Mettiamoci al lavoro per riformare gli Statuti, subito! Per ciò che è in mio potere, sono pronto a collaborare per approvare in tempi brevi una indispensabile riforma. Ma non stravolgiamo le norme, perché ciò in futuro autorizzerebbe chiunque verrà dopo di noi, a comportarsi a suo piacimento in dispregio di ogni regola.

Anche se il fine che il Sacro Collegio ha inteso conseguire è condivisibile, il metodo è errato, inaccettabile e provocherebbe dei guasti che peserebbero per sempre su tutti noi come una minaccia e una condanna indelebile.

Auspico che accoglierai questa mia accorata supplica con benevolenza, nella esatta comprensione delle motivazioni che l'hanno ispirata.

In attesa di conoscere le Tue decisioni, colgo l'occasione per porgerTi un affettuoso T.F.A. nei NNN.SSS.NNN. Fr. Paolo Ciannella>>.

A tale lettera il S.G.C.G.M. Antonio Binni ripondeva con lettera del 10 gennaio 2017 E.V. (Prot. 2016 B/p 04932) del seguente tenore:

<<Carissimo Paolo,

l'operato del Sacro Collegio è avvenuto nel più rigoroso rispetto dello Statuto del Supremo Consiglio, nel preminente interesse della Comunione, avuto riguardo ad una situazione oggettivamente insostenibile, oltreche

inaccettabile, avuto riguardo all'imperante discredito e al clima di pericolosa deriva diffuso anche fra gli stessi membri del Supremo Consiglio, oltre che, ovviamente, all'interno di tutta la Comunione.

Mio malgrado, non posso, pertanto,, far mia la Tua richiesta, sebbene accorata.

Sempre grato per l'attenzione, che poni alle vicende dell'Obbedienza, Ti contraccambio, carissimo Paolo, un affettuoso Triplice Fraterno Abbraccio nei NNN. SSS. NNN. Antonio Binni 33°>>.

In data 19 gennaio 2017 E.V. il S.G.C.G.M. Antonio Binni inviava una seconda lettera al "Caro Fratello Paolo Ciannella 33°" (Prot. 2016 B/p 05268):

<<Carissimo Paolo,

ho ben presente il Tuo accorato dissenso sulla mia ultima decisione, sebbene adottata a salvaguardia della immagine e della autorevolezza del Supremo Consiglio, entrambe perse da ormai troppo tempo per ragioni a Te così ben note da non dover essere rammemorate nello specifico.

Ciò malgrado, stimo tuttavia ugualmente che, avuto riguardo alla eccezionale delicatezza del momento, debba prevalere il comune impegno.

Confido pertanto nel Tuo autorevole sostegno nella più rigorosa ed efficace tutela della Comunione da vicende oggettivamente e soggettivamente sconsiderate.

Anticipatamente grato, Ti invio il mio più affettuoso Triplice Fraterno Abbraccio. Antonio Binni 33°>>.

A tali missive l'Elett.mo e Pot.mo Fr. Paolo Ciannella rispondeva con la seguente lettera del 6 febbraio 2017 E.V.:

<<Venerabilissimo Sovrano, carissimo Antonio,

alla mia accorata lettera del 27/12/2016 E.V. hai avuto l'amabilità di rispondermi con due lettere, del 10 e del 19 gennaio u.s., con le quali, pur prendendo atto delle mie riflessioni e delle mie richieste, tuttavia mi hai preannunziato la Tua volontà di mantenere ferme le Tue decisioni.

La convocazione del Supremo Consiglio, nella nuova composizione, per il giorno 18 febbraio p.v., ne è la conferma.

Dissentire dal pensiero del Sovrano e dissociarmi conseguentemente dalle Sue decisioni - credimi - mi provoca angoscia e disagio, ma non posso tacitare la mia coscienza, facendo acquiescenza a provvedimenti che giudico illegittimi e pericolosi.

Ho profondamente meditato sulle ragioni che sottendono i provvedimenti adottati, e che Ti hanno indotto ad adottarli, ma non ritengo che giustifichino il ricorso a procedure illegittime e antistatutarie.

Il Supremo Consiglio da Te formato è illegittimo e la Tua raffinata competenza giuridica non può negarlo. I nuovi Dignitari sono stati da Te designati, mentre avrebbero dovuto essere eletti dall'Assemblea. La convocazione del sedicente Sacro Collegio, nello stesso giorno in cui si è riunito il Supremo Consiglio, è irregolare. Il Sacro Collegio non ha alcuna competenza a nominare nuovi Membri Effettivi e Aggiunti. Il Supremo Consiglio è stato escluso da una delle più importanti competenze che gli sono proprie. La maggioranza dei Membri del Supremo Consiglio è stata estromessa da ogni decisione, ignorata e posta di fronte a quello che hai ritenuto essere il "fatto compiuto".

La conseguenza di tutto ciò è una insanabile e inaccettabile violazione dello Statuto del Supremo Consiglio che – se passasse – segnerebbe un precedente tale da privare il Supremo Consesso di ogni credibilità e di ogni legittimazione.

La machiavellica espressione <<il fine giustifica i mezzi>> non può fare strame delle norme, la cui stretta osservanza è la condizione per la legittimazione del Supremo Consiglio. Con l'animo lacerato per ciò che è avvenuto e per ciò che avverrà, in purezza di intenti e in assoluta libertà di coscienza, non posso consentire che il Supremo Consiglio e l'Obbedienza tutta precipitino nel baratro della illegalità, dal quale non vi è più ritorno.

Con questo precedente, infatti, chiunque, investito del potere decisionale, si sentirebbe autorizzato ad ignorare le norme che regolano la nostra esistenza e a calpestarle.

Non era inevitabile imboccare la strada della illegalità, come ho cercato di esporti nel mio scritto. Certo è la più rapida, ma anche la più pericolosa e, soprattutto, senza un ritorno.

Auspico che giudicando queste mie parole con la toga del giurista e non già con la divisa del pragmatico, non potrai non darmi ragione.

Confido vivamente – conoscendomi da oltre un quarantennio – che vorrai ascrivere questa mia drastica posizione ad un'affezione incrollabile alla nostra amata (come ami definirla) Istituzione, affezione e attaccamento che non possono vacillare per debolezza o ignavia.

Ti ricambio il mio più affettuoso T.F.A. nei NNN. SSS. NNN. Fr. Paolo Ciannella 33.>>.

In data 28 dicembre 2016 E.V. il Ven.mo e Pot.mo Fr. Sergio Ciannella, Gran Priore del Supremo Consiglio, inoltrava al Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni, S.G.C.G.M. la seguente lettera:

<<Carissimo Antonio,

vengo a conoscenza che il giorno 18 dicembre u.s., dopo la Tornata del Supremo Consiglio, hai riunito in forma di Sacro Collegio i FF che rivestono le nuove Cariche nel Supremo Consiglio per far approvare la nomina di 14 Membri Effettivi.

Come Decano del massimo Consesso della nostra Comunione sento il dovere di osservare che questa delibera contrasta con le norme dello Statuto. Infatti, se l'art. 13 prevede che i Membri Effettivi siano nominati in seduta ordinaria per chiamata da parte del Supremo Consiglio, nessun componente dell'Alto Consesso può essere preventivamente escluso dalla votazione. La necessità di coinvolgimento del plenum in questo caso è chiaramente evidenziata dalla particolarità che il voto negativo di uno solo dei deliberanti avrà effetto di rigetto della proposta.

Il Sacro Collegio, che si è sostituito al Supremo Consiglio in questa funzione, non ha alcuna competenza al riguardo e in tutti i casi non aveva facoltà di deliberare mancando le condizioni di riconosciuta urgenza richiesta dall'art. 37; la stessa mattina del 18 dicembre era infatti riunito nella stessa sede l'Organo al quale spetta ogni decisione in materia di nomine di Membri Effettivi.

La convocazione istantanea del Sacro Collegio appena terminati i Lavori del Supremo Consiglio e quando si erano allontanati i partecipanti che non fanno parte dell'Organismo ristretto, vulnera non solo la sovranità dell'Organo di Governo, ma la stessa funzione dei Membri Effettivi che sono stati esclusi dalle eccezionali decisioni adottate a loro insaputa.

La nomina di Effettivi ad opera del Sacro Collegio a mia memoria ha un solo precedente che risale al Magistero di Renzo Canova, ma la forzatura venne fortemente censurata e nel prosieguo tutti i FF che si sono avvicendati nella Carica di Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, Te compreso, hanno convenuto che l'unica alternativa alla lamentata rigidità del sistema di nomina degli Effettivi fosse quello di modificare la norma che prevede il veto di un solo votante, conm il criterio di una maggioranza qualificata.

In definitiva, poiché ritengo che i Fratelli che hanno partecipato alla votazione non si siano resi del tutto conto delle descritte irregolarità, Ti chiedo di convocare con urgenza il Supremo Consiglio in sessione speciale perché si pronunzi sulla delibera del Sacro Collegio e, occorrendo, esprima il suo voto di revoca ai sensi dell'art. 39 dello Statuto.

In attesa delle Tue decisioni Sovrane accogli il più sincero augurio per il Nuovo Anno con un affettuoso Tripl. Frat. Abbr. Nei NNN.SSS.NNN. Sergio Ciannella 33.>>.

Il S.G.C.G.M. Antonio Binni rispondeva al Gran Priore del Supremo Consiglio con la seguente lettera (Prot. 2016 B/p 04983):

<<Caro Sergio,

a mio insindacabile giudizio, non esistono, invero, "valide ragioni" per attivare la procedura prevista dall'art. 39 dello Statuto del Supremo Consiglio del Rito Scozzese ANTICO ED Accettato per l'Italia, così come da Te richiesto, per essere, semmai, vera l'esistenza di "valide ragioni" a contenersi negli stessi identici termini nei quali ha deliberato il Sacro Collegio.

Ritengo, pertanto, di non fare intervenire sull'argomento il Supremo Consiglio che mi accingo a convocare.

Con la certezza di avere operato nell'esclusivo interesse della Comunione, Ti contraccambio un Triplice Fraterno Abbraccio nei NNN.SSS.NNN. Antonio Binni 33°>>.

In data 5 gennaio 2017 E.V., il Gran Cancelliere del Supremo Consiglio, Elett.mo e Pot.mo Fr. Gianni Curami scriveva la seguente lettera al Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni S.G.C.G.M.:

Carissimo Antonio,

Ti scrivo in via riservata e con profonda amarezza per esprimerTi il mio sconforto per quanto sta accadendo nella nostra Obbedienza.

Ho sempre ritenuto che il Supremo Consiglio del R.S.A.A. fosse, cosa anomala nella storia dell'umanità, un consiglio di saggi che guidava la politica interna ed esterna dell'Obbedienza.

Naturalmente ogni componente portava in quel consesso le proposte ed i suggerimenti affinché la nostra Obbedienza, gloriosa e per certi versi unica depositaria del libero pensiero, potesse portare armonia nel mondo profano e, con un'Europa unita, in un mondo globalizzato e disarmonico.

Naturalmente questo, ripeto, è una mia visione frutto di un'esperienza ultra trentennale.

Il Supremo Consiglio funziona attraverso regole fissate dallo Statuto che gli consentono di esercitare i suoi poteri con certe regole.

Ritengo che fra i poteri del Supremo Consiglio, alcuni possono essere, in caso di urgenza, esercitati da altri organismi (Sacro Collegio o Giunta Esecutiva); altri poteri, il cui esercizio prevede l'unanimità dei presenti al Supremo Consiglio, sono inalienabili e non possono essere esercitati da altri organismi.

Conseguentemente i provvedimenti adottati dal Sacro Collegio che non rispettino tale assunto sono inesistenti.

Prevedo la Tua obiezione: così è stato fatto in più volte in passato.

Ricordo però che tale interpretazione dei poteri del Supremo Consiglio ha provocato parecchie lacerazioni nella nostra Obbedienza.

Ricordo in proposito che nell'ultima riunione del Supremo Consiglio alla quale partecipò Renzo Canova, presieduta dal S.G.C.G.M. Luigi Danesin presentai un "ordine del giorno" (distribuito all'apertura a tutti i presenti e consegnata al Sovrano) in ci ribadivo la necessità di sanare le irregolarità del passato con una delibera del Supremo Consiglio e con l'affermazione puntuale dei poteri inalienabili del Supremo Consiglio.

Il Sovrano di allora non la pose in votazione considerata l'ora tarda ma il documento dovrebbe essere presente negli atti (ricercandolo nel mio archivio) l'ho ritrovato e Te lo allego).

Ricordo che successivamente il Supremo Consiglio si espresse nel senso che il potere di nomina per cooptazione di membri del Supremo Consiglio non potesse essere esercitato dal Sacro Collegio.

Caro Antonio, questo è il mio pensiero e confido nella Tua saggezza e nel Tuo desiderio di non provocare lacerazioni nell'Obbedienza.

Ritengo che, nel rispetto delle regole, i componenti del Supremo Consiglio non rappresentino gruppi di forze contrastanti, ma bensì visioni diverse delle scelte da effettuarsi per il bene dell'Obbedienza che è lo scopo comune.

La dialettica interna al Supremo Consiglio può talvolta essere aspra tuttavia tutto si ricompone e si trova l'accordo per il futuro di un'Obbedienza volta a raggiungere alti obiettivi.

Mi ripeto: confido nella Tua saggezza per riportare l'armonia. Con il mio t.f.a. nei NN.SS. Aff.te Gianni Curami>>.

Il S.G.C.G.M. Antonio Binni rispondeva al Gran Cancelliere del Supremo Consiglio con la seguente lettera (Prot. 2016 B/p 05036):

Carissimo Gianni,

la Tua lettera riservata oggi ricevuta, per quanto argomentata ed accorata, non consente però di accedere alla Tua richiesta.

Non solo perché, dal punto di vista giuridico, non condivido affatto il Tuo assunto.

Non solo perché i precedenti depongono a mio favore.

Ma anche, e soprattutto, perché il sentimento che ha dettato il Tuo scritto esprime una visione che non tiene conto della reale situazione.

L'unica realtà è infatti costituita da una lacuna che non poteva più essere né tollerata, né accettata.

Ti ricordo infine che rientrava nelle mie prerogative operare nei termini in cui mi sono contenuto.

Non può da ultimo negarsi che mi sono attivato nel preminente interesse della Comunione, come, a tacer di ogni altra considerazione, comprovano le scelte fatte, effettuate tenendo rigorosamente conto, oltreché dei meriti personali, pure del criterio territoriale.

Con la certezza che il Supremo Consiglio nel suo quorum ricostituito sarà finalmente in grado di assolvere i proprio compiti istituzionali, Ti invio, carissimo Gianni, i miei saluti più affettuosi con un Triplice Fraterno Abbraccio nei NNN.SSS.NNN. Antonio Binni 33°>>.

II.

In data 4 febbraio 2017 E.V., i Membri Effettivi del Supremo Consiglio esautorati dalle loro funzioni, inascoltati nelle loro richieste, notificavano al S.G.C.G.M. Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni, al L.S.G.C.G.M.A.V. Ven.mo e Pot.mo Fr. Luciano Romoli e ai Membri Effettivi del S.C. Elett.mi e Pot.mi FFF. Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi, Camillo Novelli e Pierluigi Restelli il seguente atto:

<<ATTO DI INVITO E MESSA IN MORA

I sottoscritti Membri Effettivi del Supremo Consiglio d'Italia:

1. *Elett.mo e Pot.mo Fr. Sergio CIANNELLA, Gran Priore;*
2. *Elett.mo e Pot.mo Fr. Gianni CURAMI, Gran Cancelliere;*
3. *Elett.mo e Pot.mo Fr. Luigi PRUNETI, Gran Ministro di Stato, già S.G.C.G.M.*
4. *Elett.mo e Pot.mo Fr. Marco GALEAZZI, Gran Segretario Generale*

5. *Elett.ma e Pot.ma Sor. Rosamaria VERRI, Gran Portastendardo*
6. *Elett.mo e Pot.mo Fr. Paolo MUSTO, già L.S.G.C.G.M.A.V.*
7. *Elett.mo e Pot.mo Fr. Ezio BOTTA, Gran Cerimoniere*
8. *Elett.mo e Pot.mo Fr. Paolo CIANNELLA, 1° Arch. Revisore*
9. *Elett.mo e Pot.mo Fr, Riccardo CECIONI,*

PREMESSO CHE

- *con Decreto Sovrano del 5 settembre 2016 E.V. il S.G.C.G.M. Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni convocava per il giorno 18 dicembre 2016 E.V. il Supremo Consiglio in sessione ordinaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno avente ad oggetto la relazione del Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro in merito all'esito delle Elezioni nazionali fissate per il 17 dicembre 2016 E.V. e l'Elezione dei restanti Grandi Dignitari del Supremo Consiglio;*
- *dopo aver riferito sulla Tornata Elettorale il S.G.C.G.M. comunicava al Supremo Consiglio di avere disposto la sospensione dai lavori e dai privilegi massonici del Ven.mo e Pot.mo Fr. Luigi Pruneti e dell'Elett.mo e Pot.mo Fr. Riccardo Cecioni in conseguenza di Tavole di Accusa, delle quali non rivelava il contenuto né l'accusatore;*
- *tali sospensioni, viziate da nullità assoluta per violazione delle norme statuarie vigenti hanno determinato, quale comprensibile reazione da parte dei Membri Effettivi illegittimamente colpiti, le dimissioni dall'Obbedienza che, per quanto riguarda il Supremo Consiglio, non hanno alcun effetto fin quando non siano accettate ai sensi dell'art. 55 dello Statuto del Supremo Consiglio;*
- *il Sovrano procedeva quindi surrettiziamente, senza interpellare l'Assemblea, alle seguenti sostituzioni nelle principali Cariche del Supremo Consiglio, sebbene lo Statuto riconosca al Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro il solo potere di nominare i Grandi Ufficiali,*

  Venerabile Gran Priore: il Fr.Camillo Novelli al posto del Fr. Sergio Ciannella
  Gran Cancelliere: il Fr. Arnaldo Francia al posto del Fr. Gian Battista Curami
  Gran Ministro di Stato: il Fr. Pier Luigi Restelli al posto del Fr. Luigi Pruneti
  Gran Segretario Gen.: il Fr. Corrado De Cecco al posto del Fr. Marco Galeazzi
  Grande Elemosiniere: il Fr. Mario Fisicaro al posto del Fr Pier Luigi Restelli

- *i sottoscritti sono venuti a conoscenza che nella stessa giornata del 18 dicembre 2016 E.V., a loro insaputa, il Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro ha riunito,sotto parvenza di Sacro Collegio, il Luogotenente Vicario neo eletto e i Membri Effettivi Novelli, Restelli, De Cecco, illegittimamente designati Grandi Dignitari, e Millimaggi, nominato Grande Ufficiale con la Carica di Gran Cerimoniere da Sovrano, per procedere alla nomina di quindici Membri Effettivi e sedici Aggiunti;*
- *Il Supremo Consiglio, nella sua composizione legittima e regolare, è stato in tal modo esautorato e privato del diritto/dovere di nomina del Membri Effettivi e dei Membri Aggiunti;*
- *i quattro Membri Effettivi che, unitamente al S.G.C.G.M. e al Luogotenente Vicario, hanno deliberato le suddette nomine non potevano costituire il Sacro Collegio poiché non erano stati eletti Grandi Dignitari, ma arbitrariamente nominati dal Sovrano, e quindi non erano legittimati a farne parte.*
- *Gli illegittimi provvedimenti adottati dal S.G.C.G.M. con l'acquiescenza del Luogotenente Vicario, (entrambi espressione sia del Rito che dell'Ordine, in forza dell'articolo 7 dello Statuto del Supremo Consiglio d'Italia e dell'art. 30 dello Statuto della Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M.) e di una minoranza di Membri Effettivi del S.C. costituita soltanto da quattro Membri Effettivi (Camillo Novelli, Pierluigi Restelli, Corrado De Cecco e Marcello Millimaggi), con esclusione di ben nove altri presenti alla Tor. del S.C. (Sergio Ciannella, Luigi Pruneti per delega, Marco Galeazzi, Paolo Musto, Giovambattista Curami, Ezio Botta, Riccardo Cecioni, Paolo Ciannella e Rosamaria Verri), pone il Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni, neo eletto S.G.C.G.M., in una posizione di insanabile contrasto e di aperto conflitto con il Governo del Rito, rappresentato dal Supremo Consiglio d'Italia, avendo Egli costituito, in violazione delle norme statutarie delle quali avrebbe dovuto essere il custode, un organismo spurio di sua esclusiva nomina, asservito alle sue direttive che, nelle sue intenzioni dovrebbe sostituire il Supremo Consiglio regolare;*
- *La grave violazione dello Statuto del S.C. nell'adottare provvedimenti illegittimi comporta la incompatibilità del Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni con la Carica di Sovrano, custode delle intangibili regole che governano la vita del Supremo Consesso:*
- *Egli si è reso così responsabile di un distacco dal Supremo Consiglio legittimo e regolare costituito da nove FFF (Sergio Ciannella,Luigi Pruneti, Marco Galeazzi, Paolo Musto, Giovambattista Curami, Ezio Botta, Riccardo Cecioni, Paolo Ciannella e Rosamaria Verri) i quali, nella ipotesi che i provvedimenti emessi dal Sovrano in violazione dello Statuto del S.C. non vengano dallo stesso immediatamente revocati, intendono assicurare la continuità e la regolarità del Supremo Consiglio d'Italia del 33° ed Ultimo Grado sotto la guida della più alta Carica, tra coloro che non hanno tradito i loro doveri, il Gran Priore, Ven.mo e Pot.mo Fr. Sergio Ciannella, prendendo le distanze dall'organismo spurio, irregolare ed illegittimo, nominato dal Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni in data 18 dicembre 2016 E.V.*

! *il Supremo Consiglio legittimo e regolare intende chiedere perentoriamente al Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni di revocare immediatamente gli illegittimi provvedimenti adottati riservandosi, in mancanza, di adottare nei suoi confronti tutte le misure conseguenti, ivi compresa la incolpazione per alto tradimento del Supremo Consiglio e dei principi che lo governano e di segnalare il colpo di stato da Lui perpetrato, a tutti i Supremi Consigli con i quali il S.C. d'Italia ha rapporti, affinché disconoscano lo spurio organismo illegittimamente nominato;*

INVITANO

Il Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni

! *ad annullare la Tor. del Supremo Consiglio irregolare, fissata per il 18 febbraio 2017;*

! *a revocare immediatamente le nomine dei Dignitari del Supremo Consiglio, effettuate in violazione dell'art. 32 dello Statuto del S.C.;*

! *a revocare immediatamente le nomine dei Membri Effettivi e Aggiunti effettuate il data 18 dicembre 2016, in violazione dell'art. 13 dello Statuto del S.C.;*

! *a convocare una sessione straordinaria del Supremo Consiglio, nella sua composizione legittima e regolare, entro il prossimo mese di marzo 2017 per procedere alla nomina dei Dignitari del S.C., all'approvazione del bilancio ed alla eventuale ammissione di nuovi Membri Effettivi e Aggiunti.*

ED INOLTRE INVITANO

Il Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni, il Luogotenente Vicario, Elett.mo e Pot.mo Fr. Luciano Romoli e gli Elett.mi e Pot.mi FFF. Camillo Novelli, Pierluigi Restelli, Corrado De Cecco e Marcello Millimaggi a fare pubblica dichiarazione al Supremo Consiglio e all'intero Corpo del R.S.A.A. di impegno a rispettare per il futuro lo Statuto del Supremo Consiglio d'Italia e a mantenere fede ai giuramenti prestati, astenendosi dall'adottare provvedimenti antistatutari, dal promuovere e partecipare ad ulteriori iniziative illegittime, arbitrarie, pena le sanzioni previste per le gravissime colpe che saranno individuate nei loro comportamenti.

Il mancato adempimento di quanto deliberato dal Supremo Consiglio nella sua composizione regolare, trasfuso nel presente atto di diffida e messa in mora, costituirà oggetto di incolpazione dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Valle del Tevere, 4° giorno del XII mese dell'Anno di Vera Luce 6016>>.

III.

Con lettera datata 13 febbraio 2017 E.V. (Prot. 2016 B/p 05775), trasmessa telematicamente in data 14 febbraio 2017 dalla "Segreteria GLDI" il S.G.C.G.M. Antonio Binni scriveva nuovamente all'Elett.mo e Pot.mo Fr. Paolo Ciannella 33° Membro Effettivo del S.C. quanto segue:

<<Carissimo Paolo,

l'"affezione" e l' "attaccamento", che hai nei confronti della nostra amata Istituzione, che Ti hanno indotto a dissentire dalle mie decisioni, sono, in verità, gli stessi identici sentimenti che mi hanno, invece, indotto a mantenere ferma la mia posizione.

Ancora oggi, del resto, rimango persuaso di avere operato nell'esclusivo interesse della Comunione, oltre che nel rispetto delle Sue regole.

Nel Supremo Consiglio, mi sono infatti, limitato a "proporre" i Dignitari, "eletti", invece, dall'Assemblea con propria delibera che, per quanto tacita, rimane, comunque, per sempre, una delibera valida, perché voluta, oltre che singolarmente ratificata dall'inequivocabile comportamento dei Fratelli sostituiti.

Che il Sacro Collegio non abbia – come Tu invece sostieni – competenza a nominare Membri Effettivi del Supremo Consiglio è tesi priva di riscontro statutario, oltre che contraddetta da significativi precedenti.

Tanto per limitarmi ad alcuni esempi significativi, ricordo che Pruneti e, da ultimo, la Verri e, poco prima, Millimaggi, sono stati infatti nominati Membri Effettivi del Supremo Consiglio da parte del Sacro Collegio, ... proprio ... dall'allora Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro Luigi Pruneti !

Ho, dunque, agito con la "toga del giurista" e non con la "divisa del pragmatico". Anch'io provo "disagio e angoscia" per quello che sta avvenendo!

Ma non sono certo io ad avere imboccato la via che Tu definisci come quella del "non ritorno"!

Anche perché sono profondamente convinto che, al di là di ciò che è giusto e ingiusto, c'è sempre un luogo dove ci si può incontrare.

Convinzione che, all'evidenza, non è, invece, condivisa da Chi, non solo pesantemente minaccia perfino processi privi di una qualsiasi base normativa, ma, non pago, pretende pure di umiliare chi ha, comunque, agito in buona fede!

Stato d'animo che non può, per certo, essermi negato dopo il servizio diuturno reso alla Comunione per oltre quaranta anni!

Per finire.

La diffida è un atto irricevibile perché arrogante nella forma, e arbitraria nel suo contenuto.

Lo scontro "muro a muro" non può, però, che condurre a estreme conseguenze.

A meno che quest'ultimo non sia invece proprio l'obiettivo perseguito, suggerisco il ritorno alla ragionevolezza che, sola, permette il ripristino della serenità e della reciproca leale collaborazione.

Per questo auspico vivamente soprattutto la Tua partecipazione alla ormai prossima tornata del Supremo Consiglio.

Credimi.

Sarebbe, per me, un immenso dolore separare la mia via dalla Tua, anche se non potrò poi evitarlo, laddove anche Tu non facessi invece fronte comune contro – purtroppo – gli ormai tanti intenzionati a distruggere la Comunione.

Con la stima di sempre, Ti invio il mio Triplice Abbraccio ricolmo di affettuosa fraternità in uno al mio più sincero e sentito saluto nei NNN.SSS.NNN. Antonio Binni 33°>>.

IV.

Il Supremo Consiglio Regolare, costituito dai Membri Effettivi Ven.mi e Pot.mi FFF Sergio Ciannella, *Gran Priore*, Luigi Pruneti, *Gran Ministro di Stato, già S.G.C.G.M.,* ed Elett.mi e Pot.mi FFF Ezio Botta, *Gran Cerimoniere*, Riccardo Cecioni, Gianni Curami, *Gran Cancelliere,* Paolo Ciannella, Marco Galeazzi, *Gran Segretario*, Paolo Musto. Rosamaria Verri, presieduto *pro tempore* dal Gran Priore Ven.mo e Pot.mo Fr. Sergio Ciannella, esaminata la Tavola di accusa presentata in data 16 febbraio 2017 E.V. al Supremo Consiglio dal Venerabile Gran Priore del S.C. nei confronti del Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni, del Luogotenente Vicario, Ven.mo e Pot.mo Fr. Luciano Romoli e degli Elett.mi e Pot.mi FFF. Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi Camillo Novelli e Pierluigi Restelli. con delibera in pari data disponeva l'apertura del processo massonico a carico dei predetti FFF, incaricando il Gran Cancelliere, Elett.mo e Pot.mo Fr. Gianni Curami, di curare l'istruttoria, ai sensi dell'art. 154, III co., dello Statuto del S.C.

V.

Con Decreti del 17 febbraio 2017 notificati in pari data via PEC al Fr. Binni e per e-mal agli altri sei, il Supremo Consiglio Regolare sospendeva dai lavori e dai privilegi massonici tutti gli accusati, fino alla chiusura del processo massonico.

VI.

Il giorno 18 febbraio 2017 il S.C.G.G.M. Antonio Binni (sospeso) riuniva ugualmente il Supremo Consiglio irregolare da lui nominato e con Decreto n. 11374, retrodatato (13 febbraio 2017 E.V.), facendo menzione di una presunta delibera del Sacro Collegio del 13 febbraio 2017 E.V., sospendeva dai lavori e dai privilegi massonici i Membri Effettivi Sergio Ciannella,, Giovan Battista Curami, Marco Galeazzi, Rosa Maria Verri, Paolo Musto, Ezio Botta e Paolo Ciannella.

VII.

Con altro Decreto, il S.G.C.G.M. Antonio Binni infliggeva la massima pena (radiazione con bruciatura tra le colonne) al Ven.mo e Pot.mo Fr. Luigi Pruneti e all'Elett.mo e Pot.mo Fr. Riccardo Cecioni, i quali si vedevano così estromessi dall'Istituzione senza che a loro carico fosse stato aperto alcun processo, e senza aver potuto mai sapere di quali colpe, e da chi, fossero stati accusati.

VIII.

In data 20 febbraio 2017 E.V. il Fr. Piero Luigi Restelli, (sospeso) nella dichiarata qualità di Gran Ministro di Stato "convalidava" la sospensione dei Membri Effettivi Sergio Ciannella,, Giovan Battista Curami, Marco Galeazzi, Rosa Maria Verri, Paolo Musto, Ezio Botta e Paolo Ciannella, aprendo nei loro confronti il procedimento dinanzi all'Alta Corte di Giustizia, inviando loro la Tavola di Accusa del Fr. De Cecco ed il Decreto di sospensione del Sovrano.

IX.

In data 23 febbraio 2017 E.V. il Gran Cancelliere del Supremo Consiglio, Fr. Giovan Battista Curami, incaricato dell'istruttoria, notificava agli incolpati la seguente convocazione:

<<Il sottoscritto Gianni Curami 33.Gran Cancelliere del Supremo Consiglio
Premesso che

- *in data 4 febbraio 2017 E.V. il Supremo Consiglio d'Italia, nella sua composizione regolare, ha formulato nei confronti del Ven.mo e Pot.mo Fr. ANTONIO BINNI 33, S.G.C.G.M., del Ven.mo e Pot.mo Fr LUCIANO ROMOLI 33, L.S.G.C.G.M.A.V., dell'Elett.mo e Pot.mo Fr. CORRADO DE CECCO 33. Membro Effettivo del Supremo Consiglio, dell'Elett.mo e Pot.mo Fr. MARCELLO MILLIMAGGI 33. Membro Effettivo del Supremo Consiglio, dell'Elett.mo e Pot.mo Fr. CAMILLO NOVELLI 33. Membro Effettivo del Supremo Consiglio, dell'Elett.mo e Pot.mo Fr. PIER LUIGI RESTELLI 33. Membro Effettivo del Supremo Consiglio, un <<atto di invito e messa in mora>>, regolarmente notificato;*
- *tale <<atto di invito e messa in mora>> è rimasto senza esito, in quanto il S.G.C.G.M. non ha revocato alcuno dei provvedimenti antistatutari che aveva emesso, compresa la convocazione per il 18 febbraio 2017 E.V. del Supremo Consiglio spurio, da lui nominato con la complicità del L.S.G.C.G.M.A.V. e di quattro Membri Effettivi del Supremo Consiglio;*
- *a seguito di tale rifiuto, l'eminentissimo Gran Priore del Supremo Consiglio Elett.mo e Pot.mo Fr. Sergio Ciannella, ha formulato una tavola di accusa nei confronti dei predetti per le gravissime colpe commesse in violazione dello Statuto del Supremo Consiglio d'Italia;*
- *il Supremo Consiglio d'Italia, nella sua composizione regolare,ha deliberato l'apertura del processo a carico degli incolpati;*
- *l'Eminentissimo Gran Priore, Capo Provvisorio del Supremo Consiglio d'Italia, ha emesso quindi altrettanti decreti, regolarmente notificati, di sospensione degli incolpati dai loro incarichi, nonché dai lavori e dai privilegi massonici fino alla conclusione del processo a loro carico dinanzi all'Alta Corte di Giustizia;*
- *il sottoscritto, nella qualità di Gran Cancelliere del S.C. è stato incaricato, ai sensi dell'art. 154 dello Statuto del S.C., di svolgere l'istruttoria e di predisporre i capi di imputazione;*
- *le prove documentali a carico degli incolpati sono state trasmesse al sottoscritto dall'Eminentissimo Gran Priore, in uno alla tavola di accusa;*
- *il sottoscritto intende sentire gli incolpati ed eventualmente i testimoni da loro indicati, a loro discolpa;*

INVITA

Il Ven.mo e Pot.mo Fr. ANTONIO BINNI 33 S.G.C.G.M.
Il Ven.mo e Pot.mo Fr. LUCIANO ROMOLI 33 L.S.G.C.G.M.A.V.
l'Elett.mo e Pot.mo Fr. CORRADO DE CECCO 33, Membro Eff. del S.C.
l' Elett.mo e Pot.mo Fr. MARCELLO MILLIMAGGI 33, Membro Eff. del S.C.
l'Elett.mo e Pot.mo Fr. CAMILLO NOVELLI 33. Membro Eff. del S.C.
l'Elett.mo e Pot.mo Fr. PIER LUIGI RESTELLI 33, Membro Eff. del S.C.

- *a comparire dinanzi al sottoscritto Gran Cancelliere il giorno 6 marzo 2017 E.V. alle ore 10,30 nel suo studio Milano, al Viale Campania, 31 (CAP 20133) onde essere interrogati in ordine ai fatti loro contestati;*
- *a produrre eventuali memorie difensive, nonché eventuali prove documentali e/o testimoniali a loro difesa;*
- *a nominare un difensore di fiducia, con avvertimento che in mancanza si provvederà a nominare un difensore di ufficio.*

Si allega al presente invito a comparire la tavola di accusa formulata a loro carico dall'Eminentissimo Gran Priore del Supremo Consiglio d'Italia regolare.
Roma, 23 febbraio 2017. Il Gran Cancelliere del Supremo Consiglio Elett.mo e Pot.mo Fr. Gianni Curami 33.>>.

X.

Con data 3 marzo 2017 E.V., pervenivano al Gran Cancelliere del Supremo Consiglio tre lettere:

- la prima del S.G.C.G.M. Antonio Binni, del seguente tenore:

<<Caro Gianni,
non riconosco validità alcuna ad un Organo giudicante composto da Fratelli già sospesi e già rinviati a

giudizio avanti l'unica e autentica Alta Corte di Giustizia.
Tanto il titolo, quanto la funzione, che Ti sei attribuito, sono, dunque, abusivi.
In quanto privo di una qualsiasi legittimità, respingo la Tua convocazione come atto inesistente.
Con la riserva di ogni tutela anche a garanzia per l'immagine ed il nome della Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M. Piazza del Gesù Palazzo Vitelleschi, del Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato per l'Italia, e mio personale.
Saluti con un Triplice Fraterno Abbraccio nei NNN.SSS.NNN. Antonio Binni 33°>>.

! La seconda del L.S.G.C.G.M.A.V. Luciano Romoli, così concepita:

<<Caro Gianni,
meravigliato, ho ricevuto la tua convocazione per il giorno 6 marzo 2017 E.V., alla quale non riconosco validità ed efficacia alcuna, anzi ti evidenzio che tu a tutt'oggi, risulti sospeso e rinviato a giudizio dinanzi all'unica Alta Corte di Giustizia legittimata.
Con riserva di ogni pretesa a tutela del mio nome ed a tutela del nome e dell'immagine sia del Supremo Consiglio d'Italia, sia della Gran Loggia d'Italia.
Saluti con un Triplice Fraterno Abbraccio nei NNN.SSS.NNN. Luciano Romoli 33°>>.

! La terza, a firma congiunta dei FFFF Camillo Novelli, Pier Luigi Restelli, Corrado De Cecco e Marcello Millimaggi, del seguente tenore:

<<Caro Gianni,
ci vediamo costretti a declinare il Tuo invito perché non Ti riconosciamo legittimato.
Saluti con un Triplice Fraterno Abbraccio nei NNN.SSS.NNN.>> Seguono le quattro firme.

XI.

Il Gran Cancelliere del Supremo Consiglio, sulla scorta della documentazione in suo possesso, svolgeva l'istruttoria demandatagli e in data 15 marzo 2017 E.V. consegnava al Presidente dell'Alta Corte di Giustizia la seguente relazione conclusiva:

<< Al Presidente dell'Alta Corte di Giustizia del Supremo Consiglio del RSAA. Oggetto:istruttoria nei confronti dei ff. Binni, Romoli, De Cecco, Millimaggi, Novelli e Restelli. La presente istruttoria si compone di tre parti: Esposizione dei fatti, Valutazione degli stessi contenuti nella tavola di accusa, Conclusioni. Non è stato possibile indicare le motivazioni della difesa in quanto questa è inesistente, nonostante l'invito a inviare memoria difensiva ed a presentarsi nel mio studio il 6 marzo in Milano Viale Campania 31 in quanto come da loro affermazione, non viene riconosciuta la legittimità, o meglio l'esistenza sia delle tavole di accusa sia della funzione del sottoscritto. I FATTI Domenica 18 Dicembre 2016 era stato convocato il Supremo Consiglio del R.S.A.A. alle ore 10 in punto in Roma. All'ora indicata erano presenti nel corridoio prima di entrare nel Supremo Consiglio gli El.mi e. Pot.mi FF Ciannella Sergio e Ciannella Paolo, Cecioni, Botta, Musto, Galeazzi, Verri e Curami. Poco dopo venivano chiamati dal SGCGM Binni i ff. Ciannella Paolo, Galeazzi e Cecioni. Alle 11 circa arrivò nel corridoio il Sovrano Binni insieme ad altri fratelli, assenti i ff. Francia, Fisicaro e Danesin. Entrati nel Tempio il Fr. Binni dopo l'apertura rituale, annunciò la sospensione dei ff. Pruneti e Cecioni e l'esistenza di tavole di accusa nei confronti di altri componenti il S.C. In tale riunione il Sovrano Binni indicò alcune nomine per le cariche dei dignitari del Supremo Consiglio (Gran Priore, Gran Cancelliere, Gran Ministro di Stato e Gran Segretario). Poco dopo si chiuse ritualmente la riunione verso le 13. All'insaputa del Supremo Consiglio nello stesso pomeriggio si riuniva il Sacro Collegio con la presenza dei ff. Binni, Romoli, De Cecco, Millimaggi, Restelli e Novelli e in tale occasione vennero nominati 14 membri effettivi e 13 aggiunti al Supremo Consiglio del R.S.A.A. Assumendo che le cariche in seno al Supremo Consiglio erano state indicate, ma non votate e conseguentemente le cariche di Gran Priore e di Gran Cancelliere già ricoperte rispettivamente dall'Elett.mo e Pot.mo Fr. Sergio Ciannella ed El.mo e Pot.mo fr. Gianni Curami rimanevano coperte in prorogatio, l'El.mo e Pot.mo fr. Sergio Ciannella, unitamente ai FF.Pruneti, Cecioni, Botta, Curami,Musto, Paolo Ciannella, Verri, Galeazzi, rilevando la illegittimità delle nomine a membri effettivi e aggiunti del S.C. in data 4/2 metteva in mora il S.G.C.G.M. Antonio Binni e altri componenti del Sacro Collegio invitando a revocare senza indugio le nomine e a convocare altro Supremo Consiglio –considerando le nomine contestate come proposta- onde poter procedere in piena legalità alle nomine dei dignitari del S.C. e ad una votazione dei nuovi componenti effettivi e aggiunti (all.1). Poiché tale diffida venne contestata, l'El.mo e Pot.mo fr. Sergio Ciannella in data 17/2 incise una tavola di accusa (all.2) che incolpava il fr. Binni di colpa grave per violazione degli art. 134, 104 e 9 e i ff. Romoli, De Cecco, Novelli, Millimaggi e Restelli per collaborazione e conseguente violazione degli art. 134, 9 e 4 e conseguentemente emise un decreto di sospensione datato 17.2.2017. In pari data veniva emesso decreto di sospensione (all.3). Successivamente in data 20/2

venne comunicato al sottoscritto provvedimento di sospensione da parte del fr. Binni a seguito di tavola di accusa a firma De Cecco. Con tale provvedimento (Decreto Binni del 18.2) venivano sospesi e rinviati a giudizio tutti gli altri ff. firmatari della lettera di messa in mora (all.6). Nella veste di Gran Cancelliere il sottoscritto notificò agli incolpati la tavola di accusa invitandoli a produrre memoria difensiva e comparire personalmente nel suo studio a Milano, per il giorno 6.3, nonché a nominare difensori, avvisandoli che in difetto sarebbero stati difesi da un difensore di ufficio (all.4). A tale invito gli incolpati risposero rifiutando l'invito (all.5) e non riconoscendo legittimità all'operato del sottoscritto in quanto sospeso. La difesa, come si appalesa dalla notizia relativa al rifiuto di presentare documentazione difensiva e di comparire all'invito del Gran Cancelliere, si fonda sulla inesistenza dell'attuale procedura in quanto sia il Gran Priore –estensore dell'atto- sia il Gran Cancelliere non avevano alcun potere essendo stati sospesi (come da comunicazione del 18/2). VALUTAZIONE DEI FATTI L'eccezione di inesistenza della presente procedura in atto è priva di fondamento. E' il decreto di sospensione a firma del fr. Binni che deve considerarsi inesistente perché lo stesso era stato sospeso con decreto in data 17/2 e in pari data comunicato allo stesso e agli altri incolpati. Tutto ciò in ossequio al principio PRIOR TEMPORE POTIOR IN JURE. Essendo il decreto di sospensione un atto ricettizio, cioè che ha valore quando è reso pubblico (comunicato agli interessati) non vi è dubbio che dopo la data del 17.2 ogni atto da parte degli incolpati è nullo. Superata questa eccezione ed entrando nel merito, dall'esame dei fatti emerge invece la volontà di tenere una parte del Supremo Consiglio del R.S.A.A. all'oscuro delle manovre atte ad alterarne la composizione con atti illeciti quali: Riunione del Sacro Collegio nello stesso giorno di altra riunione del Supremo Consiglio: risulta palese la violazione dell'art.32 dello Statuto che dispone che il Sacro Collegio si riunisce "in vacanza" del Supremo Consiglio. La composizione del Sacro Collegio è nulla in quanto i dignitari proposti e chiamati a comporre il Sacro Collegio non erano stati votati dal Supremo Consiglio stesso, talchè i precedenti dignitari, sia pure "in prorogatio", erano gli unici legittimati. Il Sacro Collegio non poteva procedere ad attribuire le cariche e a nominare membri effettivi e aggiunti del Supremo Consiglio : va osservato che un potere il cui esercizio richiede l'unanimità dei componenti dell'organo legittimato ad esercitarlo con una particolare procedura di votazione (appello nominale ed esclusione di astensioni), non può essere esercitato da nessun altro organo, a maggior ragione se l'organo che pretende di esercitare tale potere è formato solo da alcuni (e non altri) membri di quell'organo investito di tale potere. Non sono chiari i fini con i quali gli incolpati hanno agito. Non certo per l'armonia della Obbedienza.>>

XII.

Intanto, con propria delibera del 13 marzo 2017 E.V. il Supremo Consiglio d'Italia del 33° ed Ultimo Grado regolare, si trasformava in Alta Corte di Giustizia e, preso atto dell'astensione del Gran Priore in quanto accusatore, individuava nell'Elett.mo e Pot.mo Fr. Paolo Ciannella il Presidente, quale Membro Effettivo più anziano del Supremo Consiglio, tra coloro che potevano far parte della Corte.

XIII.

Il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia, sulla scorta delle conclusioni istruttorie del Gran Cancelliere, emetteva in pari data 13 marzo 2017 E.V. il seguente Decreto di citazione a giudizio:

<<IL PRESIDENTE DELL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Premesso

che il Supremo Consiglio dl'Italia del 33° ed Ultimo Grado, con propria delibera del 12° giorno del 1° mese dell'A.V.L. 6017 si è trasformato in ALTA CORTE DI GIUSTIZIA, per giudicare i Ven.mi e Pot.mi FF. Antonio Binni e Luciano Romoli e gli Elett.mi e Pot.mi FFF. Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi, Camillo Novelli e Piero Luigi Restelli sottoposti a procedimento massonico con delibera del S.C. in data 16.02.2017 E.V.;

che con la medesima delibera ha individuato nell'Elett.mo e Pot.mo Fr. Paolo Ciannella il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia, quale Membro Effettivo più anziano del Supremo Consiglio, tra coloro che possono far parte del Collegio Giudicante;

Visti

- *l'atto di accusa del 16.02.2017 E.V., inoltrato al Supremo Consiglio dal Ven.mo e Pot.mo Fr. Sergio Ciannella, Gran Priore del S.C., nei confronti dei Ven.mi e Pot.mi FF. Antonio Binni e Luciano Romoli e degli Elett.mi e Pot.mi FFF. Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi, Piero Luigi Restelli e Camillo Novelli;*
- *gli allegati a tale denunzia;*
- *il decreto del 17.02.2017 E.V. con il quale il Supremo Consiglio Regolare ha sospeso dai lavori e dai privilegi massonici tutti gli accusati fino alla chiusura del processo massonico;*

- *i capi di accusa che l'Elett.mo e Pot.mo Fr. Giovanni Battista Curami, nella sua qualità di Gran Cancelliere del Supremo Consiglio ha formulato nei confronti dei Ven.mi e Pot.mi FF. Antonio Binni e Luciano Romoli e degli Elett.mi e Pot.mi FFF. Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi, Piero Luigi Restelli e Camillo Novelli, a conclusione dell'istruttoria da lui condotta, ai sensi dell'art. 154 dello Statuto del Supremo Consiglio;*
- *gli articoli 154, 166 e seguenti dello Statuto del Supremo Consiglio;*

DISPONE LA CITAZIONE A GIUDIZIO

dei Ven.mi e Pot.mi FF. Antonio Binni 33 e Luciano Romoli 33 e degli Elett.mi e Pot.mi FFF. Corrado De Cecco 33, Marcello Millimaggi 33, Piero Luigi Restelli 33 e Camillo Novelli 33, per rispondere delle seguenti colpe:

Antonio Binni 33,

a) *delle colpe gravissime previste dall'art. 134 n/i 4, 5 e10 in relazione all'art. 32 dello Statuto del Supremo Consiglio, per avere, in data del 18 dicembre 2016, dopo aver chiuso i Lavori del Supremo Consiglio, riunito surrettiziamente, all'insaputa degli altri sette Membri Effettivi, presenti alla Tor. del S.C., i Fratelli Luciano Romoli, Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi, Camillo Novelli e Pier Luigi Restelli, sotto parvenza di Sacro Collegio, in quanto gli ultimi quattro non erano stati eletti Grandi Dignitari dal Supremo Consiglio, secondo quanto prescrive l'art. 32 dello Statuto, ma erano stati da lui semplicemente chiamati nel corso della Tornata del Supremo Consiglio a ricoprire il ruolo scoperto di Gran Ministro di Stato, per l'assenza del Fr. Luigi Pruneti, e a sostituire immotivatamente alcuni Membri Effettivi nelle cariche ricoperte, operando in tal modo, con abuso di autorità e di potere, una grave violazione dello Statuto del S.C., privando del diritto di voto i Membri Effettivi, allo scopo di svilire il ruolo del Supremo Consiglio e menomare il Rito;*

b) *delle colpe gravissime previste dall'art. 134 n/i 1, 4 e 10, in relazione all'art. 13 dello Statuto del Supremo Consiglio, per aver proceduto, in sede di Sacro Collegio, illegittimamente costituito e convocato, alla nomina di 14 Membri Effettivi e 13 Aggiunti, in violazione dello Statuto che attribuisce al plenum del S.C. la facoltà di elezione di nuovi Membri Effettivi, secondo una procedura elettorale analiticamente descritta, e prevede che l'elezione di nuovi Membri Effettivi debba essere inserita nell'o.d.g. di una Tor. ordinaria del S.C., in tal modo snaturando la composizione dell'Organismo Supremo di Governo del Rito, privando il Supremo Consiglio. di una delle più importanti prerogative che gli competono, il tutto all'insaputa della maggioranza dei Membri Effettivi del S.C., operando in tal modo, con abuso di autorità e di potere e con aggressione allo Statuto del S.C., il tradimento del Supremo Consiglio, Governo del Rito e Guida Suprema dell'intera Obbedienza;*

c) *della colpa gravissima prevista dall'art. 134 n.10 dello Statuto del Supremo Consiglio, per avere, in data 18 dicembre 2016, in qualità di Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, adottato arbitrariamente, prima della Tor. del S.C., decreti di sospensione contro il Ven.mo e Pot.mo Fr. Luigi Pruneti e l'Elett.mo e Pot.mo Riccardo Cecioni, Membri Effettivi del Supremo Consiglio, in violazione degli articoli 155 e 156 dello Statuto del S.C., che rimette la competenza dell'apertura del processo massonico e della conseguente sospensione dell'incolpato al Governo del Rito, ovvero al Supremo Consiglio, che, nella circostanza, era riunito in sessione ordinaria ed è stato semplicemente informato del provvedimento quando era stato già adottato, senza poter nemmeno conoscere l'accusa, l'accusatore e quindi le ragioni del provvedimento cautelare;*

d) *della colpa gravissima prevista dall'art. 134 n/i 4 e 10 dello Statuto del Supremo Consiglio, per avere, con abuso di autorità e di potere, violato le norme del Regolamento per l'applicazione delle misure cautelari che ha abrogato l'automatismo della sospensione già previsto dal secondo comma dell'art. 156 dello Statuto del S.C.*

e) *della colpa prevista dall'art. 134 n/i 4 e 10 dello Statuto del Supremo Consiglio, per avere causato, con le violazioni di cui ai precedenti capi a), b), c) e d), con abuso di autorità e di potere e con l'aggressione allo Statuto del S.C., la fuoruscita di numerosi Fratelli e Sorelle, la distruzione di intere Camere e Logge della Comunione e un clima di disagio, di preoccupazione e di allarme nell'intera Obbedienza.*

Luciano Romoli 33, Corrado de Cecco 33, Marcello Millimaggi 33, Camillo Novelli 33 e Pier Luigi Restelli 33

- *in concorso con il Fr. Binni 33. delle colpe gravissime previste dall'art. 134 n. 1, 4 e 10, in relazione all'art. 13 dello Statuto del Supremo Consiglio, per i fatti di cui al capo b),*
- *in concorso con il Fr. Binni 33. delle colpe di cui al capo e).*

FISSA

la data del dibattimento per il giorno 20 APRILE 2017 E.V. alle ore 11,00 dinanzi all' Alta Corte di Giustizia, in Roma alla Via Nuova Magliana, n. 302 (Sede provvisoria, stante l'indebita e arbitraria interdizione della Sede Nazionale al Supremo Consiglio Regolare) invitando gli incolpati Antonio Binni 33., Luciano Romoli 33, Corrado de Cecco 33, Marcello Millimaggi 33, Camillo Novelli 33 e Pier Luigi Restelli 33, a comparire alla predetta udienza, avvertendoli che in ipotesi di mancata comparizione si procederà in loro contumacia;

INVITA

gli incolpati a nominare ciascuno di essi un difensore di fiducia, avvertendoli che, in mancanza, si procederà alla nomina di un difensore di ufficio.
*DI**SPONE***
la comparizione per la predetta udienza del Ven.mo e Pot.mo Fr. Sergio Ciannella, redattore della Tavola di accusa,
FACULTA
sia l'accusa che la difesa a depositare eventuali liste testimoniali fino a 10 giorni prima del dibattimento e a citare a comparire alla predetta udienza i testi che saranno ammessi, nonché a produrre eventuale documentazione fino a 5 giorni prima del dibattimento. A tal uopo, le comunicazioni e le allegazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

DISPONE
che copia del presente decreto venga notificato a cura del Gran Segretario del Supremo Consiglio a:

- *Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni presso la Sede Nazionale in Roma alla Via San Nicola de' Cesarini, n. 3, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.*
- *Ven.mo e Pot.mo Fr. Luciano Romoli presso la Sede Nazionale in Roma alla Via San Nicola de' Cesarini, n. 3, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.*
- *Elett.mo e Pot.mo Fr. Corrado De Cecco, nel suo domicilio, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.*
- *Elett.mo e Pot.mo Fr. Marcello Millimaggi, nel suo domicilio, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.*
- *Elett.mo e Pot.mo Fr. Camillo Novelli, nel suo domicilio, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.*
- *Elett.mo e Pot.mo Fr. Pierluigi Restelli, nel suo domicilio, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.*

Valle del Tevere, 13° giorno del I mese dell'A.V.L. 6017. Il Presidente Fr. Paolo Ciannella 33.

XIV.

Non avendo gli incolpati provveduto a nominare un difensore di fiducia, il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia nominava per tutti quale difensore di ufficio l'Elett.mo e Pot.mo Fr. Aldo Giobbio, Membro Onorario del Supremo Consiglio d'Italia.

XV.

Il Gran Ministro di Stato faceva pervenire all'Alta Corte di Giustizia, nei termini fissati nel Decreto di citazione a giudizio numerosi documenti, raccolti in cinque fascicoli (acquisiti agli atti del giudizio) e una lista testimoniale, poi integrata con un ulteriore nominativo, con la indicazione delle posizioni sulle quali i singoli testi sarebbero stati chiamati a testimoniare.

La difesa faceva presente che gli incolpati non avevano risposto ad una sua lettera a tutti gli incolpati, spedita per raccomandata, che esibiva all'Alta Corte di Giustizia per essere acquisita agli atti del giudizio:

<<L'Alta Corte di Giustizia si riunirà giovedì 20 aprile 2017 E.V. in Roma per celebrare il Processo Massonico a Vs. carico, come da Decreto di citazione che Vi è stato a suo tempo notificato.

Non avendo Voi provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'Alta Corte di Giustizia mi ha nominato Vs. difensore di ufficio.

Assolverò al compito che mi è stato affidato con lo scrupolo e lo zelo necessari, data la delicatezza del procedimento e la qualità degli incolpati, non trascurando alcun argomento che possa essere speso in Vs. favore.

Mi è nota la Vs. comunicazione al Gran Cancelliere del S.C., con la quale avete disconosciuto la competenza dell'Alta Corte di Giustizia a giudicarVi, in quanto la stessa sarebbe composta da Membri Effettivi del Supremo Consiglio colpiti da provvedimento di sospensione da parte del S.G.C.G.M., tuttavia ritengo mio dovere chiedervi di fornirmi eventuali documenti ed argomentazioni che io possa utilizzare nella difesa. Ove lo riteniate, potrete anche indicarmi il nominativo di eventuali testi che possano deporre in Vs. favore.

Resto in attesa e colgo l'occasione per porgerVi il mio T.F.A. nei NNN. SSS. NNN.
Fr. Aldo Giobbio 33°Membro Onorario del S.C.>>.

XVI.

L'Alta Corte di Giustizia, verificata la regolare costituzione delle parti e la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia degli incolpati, acquisita la documentazione esibita dal Gran Ministro di Stato ed ammessi i testi indicati, dichiarava aperto il dibattimento.

XVII.

Dopo l'audizione dell'accusatore, Fr. Sergio Ciannella, l'escussione dei testi, di cui al processo verbale agli atti, in mancanza di ulteriori richieste, sia da parte dell'accusa che della difesa, il Presidente dichiarava chiuso il dibattimento e concedeva la parola al Gran Ministro di Stato e alla difesa, i quali, dopo le rispettive arringhe, formulavano le rispettive richieste come da verbale.

XVIII.

Riunitasi in Camera di Consiglio, l'Alta Corte di Giustizia decideva la causa come da dispositivo letto in udienza alla presenza di tutte le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affrontata l'eccezione che sollevano tutti gli accusati nel rifiutare la giurisdizione di questa Alta Corte di Giustizia, assumendo che sia espressione di un Supremo Consiglio illegittimo. Tale rifiuto non è sorretto da valide ragioni e non consente quindi agli accusati di sottrarsi alla giurisdizione di questa Alta Corte.

E' necessario precisare al riguardo che questo Supremo Consiglio è pienamente regolare e rappresenta attualmente l'unico organo di Governo del R.S.A.A.

Come dichiarato con l'atto di invito e messa in mora del 4 febbraio 2017 E.V. a firma di nove Membri che rappresentavano la maggioranza del Supremo Consiglio, le gravi violazioni statutarie commesse dal S.G.C.G.M. lo collocavano in posizione di incompatibilità con la sua Carica e, se non sanate, avrebbero costretto i firmatari ad aprire un procedimento massonico e ad assumere sotto la Presidenza del Gran Priore il governo del Rito, in costanza della sospensione delle prime due Cariche.

L'ostinata volontà del S.G.C.G.M. di ritenere legittimo un Supremo Consiglio completamente snaturato nella sua composizione ha dato luogo agli annunciati provvedimenti, che sono stati adottati con delibera del 23 febbraio 2017 E.V.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Alta Corte di Giustizia ritiene di dovere affermare la massonica responsabilità degli incolpati per tutte le colpe di cui ai capi di imputazione.

E' necessario innanzi tutto esaminare alcune questioni preliminari sollevate dalla difesa.

1. **Il Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro non è processabile, perché "*legibus solutus*".**

La difesa ritiene doveroso prospettare questa affermazione del proprio difeso Fr. Antonio Binni, perché dalla conseguente decisione della Corte su questo punto potrebbe scaturire la nullità del processo intentato nei suoi confronti.

La difesa ha riferito, infatti, che il Fr. Antonio Binni, interrogato il 25 gennaio 2017 dall'On. Rosy Bindi, davanti alla Commissione antimafia, nella sua qualità di Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli ALAM, ha dichiarato di non essere processabile, in sostanza di essere "*legibus solutus*", in quanto la sua persona, quale Gran Maestro, è sacra e come tale deve rispondere soltanto nei confronti dell'Essere Supremo (la difesa ha riportato il resoconto stenografico della dichiarazione del Fr. Binni, pag. 29).

L'assurdità di questo concetto è di palmare evidenza e non ha riscontro in alcun ordinamento giuridico, compreso lo Statuto del Supremo Consiglio d'Italia del 33° ed Ultimo Grado, ove è previsto all'art. 154, I co. che l'Alta Corte di Giustizia giudica i Membri Effettivi, Aggiunti, Emeriti ed Onorari del Supremo Consiglio, quindi anche il S.G.C.G.M. che è un membro Effettivo *inter pares,* sia pure come *primus*.

Qualunque confronto dimostra l'assurdità di questa affermazione. Il Presidente della Repubblica Italiana, per esempio, teoricamente non è solo imputabile di alto tradimento, ma non gode nemmeno della immunità parlamentare, potendo quindi, in astratto, essere chiamato a rispondere anche di reati comuni, E' evidente, tuttavia, che la sua elevata funzione fa escludere che egli possa rendersi responsabile di delitti.

Tuttavia l'opinione del Fr. Binni è illuminante per comprendere alcune sue azioni e alcuni suoi comportamenti, dai quali probabilmente si sarebbe astenuto se non avesse maturato una convinzione assurda e fuori da ogni logica comune e giuridica.

2. **Incompetenza dell'Alta Corte a giudicare il SGCGM perché "eletto" da un'assemblea elettorale mista di Ordine e Rito.**

Con questa osservazione, la difesa propone l'interrogativo della individuazione dell'organo al quale il S.G.C.G.M. deve rispondere delle proprie azioni. In altri termini - si domanda la difesa - è possibile che il S.G.C.G.M., eletto da un'assemblea costituita anche da rappresentanti dell'Ordine, debba poi rispondere del proprio operato ad un altro organo, il Supremo Consiglio?

La risposta è affermativa.

Nel modello adottato dalla Gran Loggia d'Italia, l'Ordine, anche se rappresenta un Corpo Massonico distinto dal Rito, in virtù della sua matrice "scozzese", riconosce nel Supremo Consiglio un organo non estraneo ma, al contrario, il più alto riferimento del potere iniziatico, come dimostra il fatto che la Carica apicale di Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro viene eletta fra i Membri Effettivi del Supremo Consiglio.

Inoltre va osservato che nel Rito è regola generale che i FF sottoposti a processo massonico siano giudicati dall'Organo rappresentativo del loro Grado, indipendentemente dal fatto che appartengano a Camera di Grado inferiore.

3. **Incompatibilità dell'Alta Corte di Giustizia a giudicare.**

Con questa eccezione la difesa degli incolpati pone un problema che può essere riassunto con la frase: *nemo iudex in causa propria.* Osserva il difensore degli imputati che alcuni componenti dell'Alta Corte di Giustizia sono stati oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte del S.G.C.G.M. per cui la loro imparzialità nel giudicarlo potrebbe essere oggetto di fondate perplessità.

Va precisato che i provvedimenti sanzionatori del Fr. Binni, nella sua qualità di S.G.C.G.M., sebbene illegittimi, come si chiarirà qui di seguito, hanno riguardato esclusivamente il Ven.mo e Pot.mo Fr. Luigi Pruneti e l'Elett.mo e Pot.mo Fr. Riccardo Cecioni, che non fanno parte dell'Alta Corte, avendo rassegnato le proprie dimissioni dal Supremo Consiglio, accettate dallo stesso nella seduta del 12 marzo 2017.

I componenti dell'Alta Corte di Giustizia sono stati sospesi con delibera nulla, poiché il procedimento massonico a carico del Fr. Binni e degli altri cinque incolpati era stato già aperto e gli stessi erano stati già sospesi. Il tentativo del Fr. Binni e dei suoi complici di retrodatare la illegittima sospensione dei Membri Effettivi del Supremo Consiglio, rispetto alla data nella quale essi stessi erano stati sospesi, frutto di un deprecabile falso, come si dirà in seguito, è del tutto sterile. Nessuna sanzione, quindi, ha colpito i componenti dell'Alta Corte di Giustizia e nulla può far sospettare mancanza di serenità e di obiettività nel loro giudizio. La inesistente sospensione comminata dal Fr. Binni, infatti, altro non è che una tardiva ritorsione in risposta all'apertura del processo aperto nei confronti suoi e degli altri Membri Effettivi e alla conseguente sospensione comminata dal Supremo Consiglio Regolare.

Ma l'eccezione della difesa, offre lo spunto per chiarire un altro punto che questa Alta Corte di Giustizia ritiene importante.

I provvedimenti illegittimi del Fr. Binni e dei suoi complici hanno visto come "parte lesa" il Supremo Consiglio Regolare, nella sua interezza.

Orbene - si potrebbe obiettare - può il Supremo Consiglio Regolare assumere contemporaneamente il ruolo di parte lesa e di Giudice dei comportamenti lesivi della propria integrità?

La risposta non può che essere affermativa e trova il suo fondamento proprio nella natura e nella funzione del Supremo Consiglio.

<<*La comunione Italiana del Rito Scozzese Antico ed Accettato* - recita l'art. 6 dello Statuto – *è governata dal Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato per l'Italia, con Sede in Roma, Capitale dello Stato*>>. Pertanto qualunque *vulnus* che viene inferto ad esso è un *vulnus* che colpisce l'intera Comunione (Gran Loggia d'Italia e Rito Scozzese A.A.). I Membri Effettivi che costituiscono il Supremo Consiglio non possono quindi essere considerati singolarmente oggetto di attacchi e di violazioni; in quanto tali (Membri Effettivi) sono spersonalizzati e rappresentano null'altro che i paladini della legalità e della regolarità istituzionale, custodi della tradizione scozzese, e difensori dei valori iniziatici della intera famiglia massonica.

☼

Passando all'esame dei vari capi di incolpazione, ritiene l'Alta Corte di Giustizia che deve essere affermata la responsabilità del Fr. Antonio Binni per la violazione di cui al capo a) della rubrica.

L'art. 32 dello Statuto del Supremo Consiglio prevede espressamente che i Grandi Dignitari debbano essere "eletti" dal Supremo Consiglio. La conferma, qualora ve ne fosse bisogno, è data dal 4° comma del medesimo articolo 32 dello Statuto che prevede che i Grandi Ufficiali sono nominati dal Gran Commendatore Gran Maestro, con l'assenso del Sacro Collegio.

Pertanto il S.G.C.G.M. non soltanto non poteva nominare i Grandi Dignitari, ma per procedere alla nomina dei Grandi Ufficiali, facoltà di sua competenza, avrebbe dovuto ottenere l'assenso del Sacro Collegio. Ovviamente, poiché si sta parlando di un Sacro Collegio da nominare, l'assenso doveva provenire dal Sacro Collegio decaduto.

Il fatto, nel suo storico verificarsi, non è in contestazione. Lo nega soltanto il Fr. Corrado De Cecco nella sua tavola di accusa nei confronti dei Membri Effettivi del Supremo Consiglio Regolare.

E' significativo quanto afferma il Fr, Antonio Binni nella pluricitata lettera del 13 febbraio 2017 E.V. indirizzata al Fr. Paolo Ciannella:

<<Ancora oggi, del resto, rimango persuaso di avere operato nell'esclusivo interesse della Comunione, oltre che nel rispetto delle Sue regole.

Nel Supremo Consiglio, mi sono infatti, limitato a "proporre" i Dignitari, "eletti", invece, dall'Assemblea con propria delibera che, per quanto tacita, rimane, comunque, per sempre, una delibera valida, perché voluta, oltre che singolarmente ratificata dall'inequivocabile comportamento dei Fratelli sostituiti>>.

Secondo il Fr. Binni, i Dignitari da lui proposti sarebbero stati poi "eletti" dall'Assemblea con una "delibera", peraltro tacita. E' singolare questa ritenuta identità di una votazione con una deliberazione, che peraltro non vi è stata. Lo riconosce espressamente lo stesso Fr. Binni allorquando parla di una deliberazione "tacita".

E' evidente che si tratta di forzature che, rilevate da alcuni Membri Effettivi, non hanno potuto formare oggetto di elusione da parte del Fr. Binni.

La convocazione del nominando Sacro Collegio, per la stessa giornata del 18 dicembre 2017 E.V., all'insaputa di tutti gli altri Membri Effettivi, era ben nota a coloro che poi vi hanno partecipato e che quindi già sapevano che sarebbero stati "nominati" Dignitari del Supremo Consiglio, con arbitraria e autonoma decisione del S.G.C.G.M., al di fuori di ogni regola. Ciò smentisce che vi sia stato un qualsivoglia coinvolgimento del Supremo Consiglio, che è stato esautorato in una delle sue funzioni fondamentali.

Costituisce motivo di profonda tristezza constatare che il Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, non soltanto abbia posto in essere atti arbitrari e dispotici, ma che, alternativamente, o li neghi, pur nella loro evidenza, o li riconduca ad un esercizio legittimo delle proprie funzioni (*<<Ti ricordo infine che rientrava nelle mie prerogative operare nei termini in cui mi sono contenuto>>*).

Un accenno va fatto alla condotta del Fr. Corrado De Cecco, anche se non deve rispondere di questo capo di incolpazione, il quale, non si è limitato a condividere comportamenti e provvedimenti assolutamente fuori da ogni regola, ma ha avuto il coraggio di sostenere delle circostanze radicalmente false. Nel suo temerario atto di accusa, rivolto ai Membri Effettivi "regolari" del Supremo Consiglio, contraddicendo quanto sostenuto dallo stesso Fr. Binni e mentendo quindi spudoratamente, il Fr. De Cecco sostiene che i Dignitari del Supremo Consiglio

sono stati eletti all'unanimità. Contraddicendosi, però, afferma che <<*quanto avvenuto in quest'ultima tornata rispecchia, del resto, fedelmente quanto in precedenza sempre avvenuto, come ancora una volta, il referente può personalmente attestare, per essere, ormai da molti anni, Membro Effettivo del Supremo Consiglio*>>. Orbene, se l'elezione, come egli sostiene, è avvenuta regolarmente, quale motivo vi sarebbe stato per richiamare prassi precedenti? Ma, contraddicendosi ulteriormente, subito dopo scrive << … *alla luce di quanto sopra descritto, in via di logico corollario, consegue che tutte le* <u>*nomine*</u> *avvenute in quella tornata, sono pienamente legittime e regolari*>>. Insomma, si è trattato di elezione o di nomine?

E' veramente mortificante dover constatare come Fratelli, che pure hanno professato per una vita principi di probità, siano disposti, per fini incomprensibili, a mentire spudoratamente, andando anche oltre ciò che gli stessi autori degli illeciti, che essi intendono compiacere, affermano.

☼

Deve essere altresì affermata la responsabilità del Fr. Antonio Binni e di tutti gli altri incolpati, per concorso, per la violazione di cui al capo b) della rubrica.

Tra tutte le imputazioni, si tratta della colpa più grave della quale sono chiamati a rispondere il Fr. Antonio Binni e, per concorso, tutti gli altri imputati. Infatti, la gravissima violazione statutaria commessa ha stravolto e snaturato il massimo organismo di governo della Istituzione, con la conseguenza (qualora la violazione fosse passata con l'acquiescenza colpevole di tutto il Supremo Consiglio) che l'intera Obbedienza avrebbe imboccato la strada della irregolarità, senza alcuna possibilità di emendarsi e di tornare indietro.

Questa consapevolezza ha determinato la maggioranza del Supremo Consiglio ad opporsi fermamente ad un tale stravolgimento della sua essenza, invitando il S.G.C.G.M. a revocare le nomine effettuate in violazione delle regole statutarie, a ripristinare la legalità e a convocare immediatamente il Supremo Consiglio Regolare per le determinazioni del caso. Da parte di alcuni Membri Effettivi si è giunti al punto addirittura di "implorare" il Sovrano e scongiurarlo affinché tornasse sulle sue decisioni e interrompesse in tal modo un percorso di irregolarità che avrebbe costituito a tutti gli effetti una "strada senza ritorno". Inutili sono state le "implorazioni", vani gli inviti; nessun effetto ha sortito nemmeno un formale "atto di invito e messa in mora" con il quale, l'intero Supremo Consiglio "regolare" aveva chiesto al S.G.C.G.M., e a coloro che lo avevano affiancato in questa folle intrapresa, a revocare le nomine effettuate in dispregio delle regole.

E' stato doloroso, ma inevitabile, imboccare la via della incriminazione dei reprobi. Inevitabile, per non far precipitare il Supremo Consiglio e, quindi, l'intera Istituzione massonica nel baratro, dolorosa, perché avrebbe provocato, così come purtroppo è avvenuto, un grave disorientamento nei Fratelli, la maggior parte dei quali, appartenendo ai primi gradi della piramide iniziatica, non si sono potuti rendere conto appieno della situazione e hanno potuto ritenere, erroneamente, che lo scompiglio al quale stavano (e stanno) assistendo, non sia la conseguenza inevitabile di una legittima e doverosa difesa di tutta l'Istituzione, che coinvolge tutti indistintamente, ma sia invece un contrasto di vertice, dettato da chi sa quali motivazioni personali.

E' quindi a tutti costoro che sono indirizzate le considerazioni che seguono, affinché tutti si rendano conto della ineluttabilità della iniziativa presa dal Supremo Consiglio regolare. Il Fr. Antonio Binni e coloro che lo hanno affiancato ben sanno quanto qui di seguito si andrà esponendo, ma lo hanno deliberatamente ignorato, per fini inconfessabili e in ogni caso riprovevoli che si cercherà di individuare.

Il Supremo Consiglio, Supremo Regolatore del Rito e Governo della intera Istituzione Massonica, soprattutto nella nostra Obbedienza, per effetto della più volte richiamata riforma statutaria del 1984, è un organo collegiale. I suoi componenti, i Membri Effettivi, hanno tra di loro un'assoluta parità. Il giudizio ed il voto di ciascuno di loro è pari a quello di ogni altro componente dell'Alto Consesso, la qual cosa assicura il perfetto funzionamento di questo Organismo. <<*Par inter pares*>> è anche il Sovrano, il quale, come recita l'art. 6 dello Statuto, è l' <<organo esecutivo del Supremo Consiglio>>. Questa formula normativa sta ad indicare che il Sovrano, oltre a godere dei medesimi diritti che competono ad ogni altro Membro Effettivo e ad osservare gli stessi doveri, ha il compito delicato di coordinare l'attività del Supremo Consiglio e di assicurare che le deliberazioni collegiali abbiano effettiva e puntuale esecuzione.

Affinché possa verificarsi la finalità sottintesa dallo Statuto, che le deliberazioni del Supremo Consiglio siano il frutto di una saggezza collettiva, di una indipendenza di giudizio di ciascuno dei suoi componenti e di tutti, per il bene ed il progresso della intera famiglia massonica, è indispensabile che all'interno di tale Consesso non vi siano fazioni, non si formino maggioranze e minoranze, non vi siano contrapposizioni, ma ciascuno si determini ad esprimere il proprio pensiero ed il proprio voto in libertà di coscienza e non per obbedire a logiche operative che caratterizzano i consessi politici, ma che debbono essere estranee al massimo Consesso iniziatico qual è il Supremo Consiglio.

Il sistema di elezione (più correttamente si dovrebbe dire "cooptazione") di nuovi Membri Effettivi, minuziosamente previsto dall'art. 13 dello Statuto del S.C. persegue esattamente questa finalità.

La elezione (cooptazione) di un nuovo Membro Effettivo deve avvenire all'unanimità. Basta un solo voto contrario per impedirla, purché sostenuto da valida giustificazione.

La ragione che sottende a quella che potrebbe essere giudicata una norma troppo rigida, che rende a volte difficoltosa la cooptazione di un nuovo Membro Effettivo, ha una motivazione ben precisa. Il nuovo Membro Effettivo, cooptato dal Supremo Consiglio, siederà nell'Alto Consesso e svolgerà il delicato ruolo al quale è chiamato in totale indipendenza ed autonomia, che gli deriva dal fatto che la sua elezione (cooptazione) non è dipesa da un singolo, da un gruppo o da una maggioranza, ma dall'unanimità dei componenti del S.C. E' questa la ragione per la quale, a preferenza di "elezione", si dovrebbe parlare di "cooptazione". Il nuovo Membro Effettivo siede in Supremo Consiglio per volontà di tutti e di nessuno. Egli non deve nessuna riconoscenza a nessuno per la carica ricoperta e quindi la sua indipendenza di giudizio e la libertà di esprimere la propria opinione e il proprio voto sono garantite.

Ma lo Statuto del S.C., per conseguire questo risultato, spinge fino alle estreme conseguenze il sistema elettorale, prevedendo che nessuno dei Membri Effettivi presenti possa astenersi dal votare e che le votazioni procedano per appello nominale. Ciascuno dovrà esprimere il proprio voto a viva voce, e l'appello inizierà dal Membro Effettivo meno anziano per concludersi con il voto del Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro. Questo sistema, che potrebbe apparire ai superficiali o a coloro che non vogliono intendere, farraginoso e inutilmente pedante, è invece il frutto di una saggezza che non può essere ignorata per superficialità o interesse. La norma, nello stabilire l'ordine nel quale deve avvenire la votazione, si preoccupa che il Membro meno anziano e quindi, presumibilmente, meno esperto, non venga condizionato dal voto già espresso da un Fratello più anziano della cui saggezza ed esperienza potrebbe subire involontariamente l'influenza.

L'interpretazione, oltre che la lettera delle norme statutarie, esclude in maniera tassativa che le nomine di Membri Effettivi e Aggiunti possano essere effettuate dal Sacro Collegio: l'art. 13

assegna tale compito al Supremo Consiglio, e nel richiedere l'unanimità lascia intendere che tutti i Membri Effettivi (nessuno escluso) debbano essere chiamati a partecipare alla delicata ed importante funzione; l'art. 21, a conferma di questa competenza esclusiva, prevede che in caso di vacanza di un Membro Effettivo o Aggiunto, il Supremo Consiglio provveda alle relative nomine nella sessione successiva e non consente che lo sostituisca il Sacro Collegio; l'art. 37 prevede che il Sacro Collegio possa adottare le delibere del Supremo Consiglio in caso di riconosciuta urgenza e tra queste non indica la nomina di Membri Effettivi e Aggiunti che non rivestono mai carattere di urgenza.

Queste cose gli imputati le conoscono alla perfezione, perché costituiscono patrimonio di tutti coloro che sono assurti alla massima responsabilità, ma hanno dimostrato di volerle ignorare.

Il Fr. Binni, quale S.G.C.G.M., avrebbe dovuto essere il garante di queste regole e invece le ha ignorate, stravolte, calpestate a proprio libito. I suoi complici lo hanno seguito ciecamente per conseguire vantaggi personali che si cercherà di individuare più innanzi.

Il fatto oggetto della incolpazione è noto ed è stato chiaramente ammesso dal Fr. Antonio Binni e quindi non necessita di prove. Il Fr. Binni ha convocato segretamente, all'insaputa della maggioranza dei Membri Effettivi presenti alla Tornata del Supremo Consiglio del giorno 18 dicembre 2016 E.V., quattro membri Effettivi compiacenti, da lui nominati componenti del Sacro Collegio, e il Luogotenente Vicario, ed ha proceduto alla nomina di ben 14 Membri Effettivi e 13 Aggiunti.

Le violazioni statutarie sono gravissime e reiterate: nomina abusiva dei componenti del Sacro Collegio, illegittima convocazione dello stesso durante la sessione ordinaria del Supremo Consiglio, attribuzione al Sacro Collegio di funzioni che non gli competono, infine nomina di ben 14 Membri Effettivi, estromissione ignominiosa della maggioranza dei Membri Effettivi del Supremo Consiglio presenti nella Tornata del 18 dicembre, i quali, ignari della manovra che il Fr. Binni, con la complicità degli altri cinque, aveva già programmato, si erano congedati da lui e dagli altri, formulando gli auguri per le imminenti festività e per il nuovo anno, convinti che ci si sarebbe rivisti come Supremo Consiglio nel 2017, per affrontare le tante problematiche obbedenziali, aggravate da una "campagna elettorale", a dir poco indecorosa. Il Fr, Binni, rieletto, sia pure di un soffio, Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, invece di ricompattare l'Obbedienza che lo aveva gratificato della sua fiducia, rieleggendolo, ha ritenuto bene di emarginare, non soltanto quelli che ha ritenuto essere stati i suoi oppositori, ma tutti coloro che hanno dato prova, nel corso di una militanza quarantennale, di essere Fratelli che ragionano con la propria testa e non sono inclini a compromessi. La corrispondenza riprodotta nella parte iniziale della presente sentenza, conferma ed attesta quanto si è affermato.

In questa dolorosa e tristissima vicenda, che ha gettato una macchia indelebile su coloro che l'hanno provocata e una nube scura sull'intera Obbedienza, che sarà difficile dissolvere, lascia attoniti la condotta del Fr. Binni, il quale, pur consapevole, data la sua militanza quarantennale e la massima Carica ricoperta, che la sua azione antistatutaria e illegittima avrebbe snaturato il Supremo Consiglio e l'intera Obbedienza, ha tentato di difendere con toni autoritari e inaccettabili i suoi provvedimenti indifendibili, assumendo spudoratamente di avere agito per il bene dell'Obbedienza e nel rispetto delle regole statutarie.

. Il S.G.C.G.M. Antonio Binni, con lettera del 10 gennaio 2017 E.V., scriveva al Fr. Paolo Ciannella: << ... *l'operato del Sacro Collegio è avvenuto nel più rigoroso rispetto dello Statuto del Supremo Consiglio, nel preminente interesse della Comunione*>>

Con una seconda lettera in data 19 gennaio 2017 E.V. al "Caro Fratello Paolo Ciannella 33°" ribadiva: *<<ho ben presente il Tuo accorato dissenso sulla mia ultima decisione, sebbene adottata a salvaguardia della immagine e della autorevolezza del Supremo Consiglio>>.*

Rispondendo al Gran Priore il S.G.C.G.M. Antonio Binni così si esprimeva:
<<a mio insindacabile giudizio, non esistono, invero, "valide ragioni" per attivare la procedura prevista dall'art. 39 dello Statuto del Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato per l'Italia, così come da Te richiesto, per essere, semmai, vera l'esistenza di "valide ragioni" a contenersi negli stessi identici termini nei quali ha deliberato il Sacro Collegio.

Ritengo, pertanto, di non fare intervenire sull'argomento il Supremo Consiglio che mi accingo a convocare>>

In una lettera di risposta al Gran Cancelliere il S.G.C.G.M. Binni scriveva:
<<la Tua lettera riservata oggi ricevuta, per quanto argomentata ed accorata, non consente però di accedere alla Tua richiesta.

Non solo perché, dal punto di vista giuridico, non condivido affatto il Tuo assunto.

Non solo perché i precedenti depongono a mio favore.

Ma anche, e soprattutto, perché il sentimento che ha dettato il Tuo scritto esprime una visione che non tiene conto della reale situazione.

L'unica realtà è infatti costituita da una lacuna che non poteva più essere né tollerata, né accettata.

Ti ricordo infine che rientrava nelle mie prerogative operare nei termini in cui mi sono contenuto.

Non può da ultimo negarsi che mi sono attivato nel preminente interesse della Comunione, come, a tacer di ogni altra considerazione, comprovano le scelte fatte, effettuate tenendo rigorosamente conto, oltreché dei meriti personali, pure del criterio territoriale>>.

Poiché non è consentito dubitare della lucidità del Fr. Binni, della sua perfetta conoscenza delle norme statutarie e dello spirito che le ha dettate, tenuto anche conto della sua competenza professionale, le sue affermazioni lasciano sinceramente sconcertati. Egli afferma il falso, non ignorando che di falso si tratta. Ritiene di aver sopperito con la sua illegittima azione ad una "lacuna" dello Statuto, che tale non è. Si ostina ad affermare (pur non potendo essere convinto di ciò che dice) di avere operato per il bene dell'Obbedienza, laddove il suo operato ha causato lo sfacelo che è sotto gli occhi di tutti.

I cinque coimputati vanno parimenti dichiarati colpevoli. Anche di loro non può dubitarsi che abbiano avuto consapevolezza delle gravissime violazioni alle quali avevano dato complice adesione. Ma, a tutto voler concedere, dopo la notifica dell'<<atto di invito e messa in mora>>, non avrebbero dovuto avere alcun dubbio sulla gravità e illegittimità dei provvedimenti che erano stati adottati e avrebbero dovuto dissociarsi, cosa che non hanno fatto. E' inevitabile la domanda *<<Cui prodest?>>*.

Il Luogotenente Vicario, Fr. Luciano Romoli, il più giovane Membro Effettivo del Supremo Consiglio, non ha mai nascosto la sua legittima aspirazione a conseguire la massima Carica della Istituzione. Lo prova la sua candidatura nelle elezioni del 2013 e quella a Vicario nelle elezioni del 2016, nella prospettiva di quelle del prossimo triennio, allorquando il Fr. Binni non sarebbe stato più candidabile.

Poter fare affidamento su di una Comunione composta esclusivamente da sostenitori, senza alcun oppositore o voce indipendente, costituisce una motivazione non condivisibile, ma appropriata a chi, non potendo ignorare la illegittimità dei provvedimenti che il S.G.C.G.M. si stava accingendo ad adottare, non solo non lo ha dissuaso, come sarebbe stato suo dovere, ma lo ha assecondato. D'altra parte i metodi con i quali egli, investito delle massime cariche nell'ambito della Regione Lazio, ha gestito quella Regione, sono rivelatori di un modo di concepire la conduzione della Obbedienza in linea con i provvedimenti adottati dal Fr. Binni.

Per quanto riguarda gli altri quattro Membri Effettivi, che, con la loro complicità, hanno reso possibile questo sfacelo, in considerazione della loro lunga militanza ed esperienza quali Membri

Effettivi del Supremo Consiglio, non si può ritenere (perché si farebbe loro torto) che abbiano agito per leggerezza, non rendendosi conto della gravità di ciò che stavano contribuendo a porre in essere. Essi probabilmente si sono sentiti gratificati dal fatto di essere stati chiamati dal S.G.C.G.M. a ricoprire le maggiori cariche del Supremo Consiglio, e a far parte del Sacro Collegio, superando il fatto che si era trattato di una "nomina" e non di una "elezione", da parte del Supremo Consiglio, come prescrive lo Statuto. Essi probabilmente sono stati consapevoli che se si fossero svolte regolari elezioni per le cariche di Dignitari del S.C., ben difficilmente avrebbero ottenuto le Cariche che il Sovrano "generosamente" aveva loro elargito, sottraendoli al vaglio elettorale del *plenum*, che probabilmente avrebbe ritenuto altri Membri Effettivi più idonei a ricoprire certe Cariche, alcune delle quali richiedono innegabilmente una certa competenza in taluni settori.

A margine di questa gravissima vicenda, vi è un fatto inquietante che colora di tinte fosche il comportamento di tutti gli incolpati, sia pure ai diversi livelli di responsabilità.

Come si è documentato nella premessa, il giorno 17 febbraio 2017 E.V, i FFF Binni, Romoli, De Cecco, Millimaggi, Novelli e Restelli sono stati sospesi dal Supremo Consiglio Regolare. Il giorno successivo il Fr. Binni aveva convocato il Supremo Consiglio al quale, ovviamente, i Membri Effettivi "regolari" non avrebbero partecipato, costituito dagli incolpati e dai Membri Effettivi abusivi, irregolarmente nominati dal Sacro Collegio il 18 dicembre 2016.

Ebbene, il Fr. Binni, per superare l'ostacolo di sospendere i Membri Effettivi "regolari" quando già egli stesso e gli altri cinque complici erano stati sospesi, ha deciso di retrodatare la data della loro sospensione, al 13 febbraio 2017.

Si tratta di un vero e proprio falso, tanto più grave per la funzione di chi lo ha commesso e di coloro che lo hanno assecondato, oltre che per il contesto e per la qualità dei destinatari.

La prova di tale falso risulta dalla lettera datata 13 febbraio 2017 E.V., recapitata via mail il 14 febbraio 2017 E.V. al Fr. Paolo Ciannella (riportata per intero nella premessa), con la quale il S.G.C.G.M. conclude il suo scritto affermando: *<<Per questo auspico vivamente soprattutto la Tua partecipazione alla ormai prossima tornata del Supremo Consiglio>>.*

Tale auspicio esclude inoppugnabilmente che lo stesso giorno 13 febbraio 2017, cinque giorni prima della Tornata del Supremo Consiglio, fissata per il 18 febbraio 2017 E.V., il Fr,. Binni abbia sospeso il Fr. Paolo Ciannella e gli altri Membri Effettivi del Supremo Consiglio, dei quali auspicava di avere la partecipazione alla Tor. del 18/2.

Si tratta di un fatto di inusitata gravità, non solo per chi lo ha commesso, ma anche per chi lo ha avallato.

Merita a questo proposito particolare censura il Fr, Restelli, che, nella sua dichiarata (e inesistente) qualità di Gran Ministro di Stato, con suo provvedimento del 20 febbraio 2017 E.V., ha avallato tale falso, fornendone prova documentale.

☼

Dei capi c) e d) della rubrica deve rispondere soltanto il Fr. Antonio Binni, del quale va affermata la responsabilità.

In occasione della Tornata del Supremo Consiglio del 18 dicembre 2016 E.V. si è verificato un fatto estremamente grave.

Il S.G.C.G.M. dopo avere sommariamente fatto riferimento alla Tornata elettorale tenutasi il giorno prima, atteso che tutti i presenti vi avevano partecipato, comunicava al Supremo Consiglio di avere disposto la sospensione dai lavori e dai privilegi massonici di due Membri Effettivi del S.C.: il Fr. Luigi Pruneti 33° (già S.G.C.G.M. e Gran Ministro di Stato in carica) e il Fr. Riccardo Cecioni 33°, in conseguenza di Tavole di Accusa, delle quali non rivelava il contenuto, né l'accusatore.

Il Fr. Luigi Pruneti era assente, mentre il Fr, Riccardo Cecioni, al quale veniva interdetto l'accesso nel Tempio, era costretto a ripartire per Firenze.

L'Assemblea, attonita, restava in attesa di spiegazioni da parte del Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, il quale, dopo aver proceduto alle sostituzioni, che hanno formato oggetto delle incolpazioni di cui al capo a) della rubrica, chiudeva i lavori senza fornire alcuna spiegazione.

Nemmeno successivamente il S.G.C.G.M. ha ritenuto di informare i Membri Effettivi del Supremo Consiglio di quali colpe si fossero resi responsabili i due Fratelli sospesi e chi li avesse accusati. Queste notizie non sono mai state fornite e sono tuttora ignote a tutti.

Sta di fatto che i due Fratelli colpiti da tale provvedimento si sono dimessi dall'Istituzione, provocando sconcerto in una larga fascia di Fratelli, che hanno seguito il Fr, Pruneti nella sua iniziativa di formare una Comunione Massonica, non ritenendo che nella Gran Loggia d'Italia vi fossero più le condizioni per permanervi e per lavorare.

Il Supremo Consiglio ed oggi l'Alta Corte di Giustizia non sono a conoscenza dei fatti, che, si deve presumere, siano stati di particolare gravità per comportare un provvedimento tanto drastico. Non è tuttavia giustificabile in alcun modo non soltanto il fatto che, a distanza di quattro mesi, il Supremo Consiglio non sia stato messo al corrente dei fatti, ma soprattutto è fortemente censurabile il provvedimento adottato dal S.G.C.G.M., in violazione non soltanto delle norme statutarie e di quelle approvate di recente dal Supremo Consiglio, ma anche, e soprattutto, del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, inalienabile per ogni cittadino della Repubblica, massone o meno che sia.

Le violazioni statutarie sono state molteplici.

1) La sospensione di un Fratello dai Lavori e dai privilegi massonici deve essere preceduta, e non seguita, dall'apertura di un processo massonico.

2) All'Alta Corte di Giustizia non risulta che alcun processo massonico sia stato aperto, né prima, né dopo la sospensione.

3) L'apertura di un processo massonico è prerogativa del Governo del Rito, ossia del Supremo Consiglio, ai sensi dell'art. 155 dello Statuto del S.C., allorquando ritenga l'accusa formulata non manifestamente infondata.

4) Nel caso di specie, trattandosi di Fratelli eminenti per le elevatissime cariche ricoperte (Il Fr,. Luigi Pruneti ha preceduto per un doppio mandato il Fr. Binni nella Carica di Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro e, al momento della illegittima sospensione, ricopriva la carica di Gran Ministro di Stato e Oratore del Supremo Consiglio, mentre l Fr. Riccardo Cecioni è tra i Membri Effettivi del Supremo Consiglio di più antica nomina) a maggior

ragione l'apertura di un eventuale processo massonico doveva essere prerogativa esclusiva e inalienabile del Supremo Consiglio.

5) La sospensione disposta arbitrariamente dal Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro è avvenuta in palese violazione delle norme sull'applicazione delle misure cautelari, approvate dal Supremo Consiglio, che hanno abrogato l'automatismo della sospensione previsto dal secondo comma dell'art. 156 dello Statuto del Supremo Consiglio.

Soltanto un anno addietro, infatti, il Supremo Consiglio, prendendo atto che l'automatica sospensione di un Fratello, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento massonico, sul presupposto di un'accusa non manifestamente infondata, fosse una misura ingiustificatamente grave e in violazione dei diritti del cittadino, costituzionalmente garantiti, approvò una riforma.

Tale riforma prevede delle norme totalmente ignorate dal Fr. Antonio Binni. In particolare:

! *Le misure cautelari possono essere applicate soltanto se l'incolpato deve rispondere di colpe gravi o gravissime e quando la loro applicazione si rende necessaria per la probabile reiterazione della colpa ovvero quando la condotta dell'incolpato è idonea a mettere in pericolo l'esistenza della Istituzione massonica o anche soltanto il suo ordinato e normale funzionamento.*

! *Quando il Governo del Rito ordina l'apertura del processo, rimette contestualmente gli atti al Gran Ministro di Stato, il quale, quando ricorrono le condizioni di cui al 3° comma dell'articolo 1), applica con effetto immediato la misura cautelare, dandone comunicazione all'incolpato, entro 10 giorni, unitamente alla richiesta di apertura del procedimento e alla Tavola di accusa.*

! *Qualora il Gran Ministro di Stato non ritenga di applicare la misura cautelare, si limiterà a dare comunicazione all'incolpato, nel medesimo termine, dell'apertura del procedimento, trasmettendogli la Tavola di accusa.*

Il Regolamento prevede poi norme specifiche per l'opposizione all'applicazione della misura cautelare.

! *Il Gran Ministro di Stato, senza ritardo e comunque entro dieci giorni dalla ricezione della opposizione, la trasmetterà al Governo del Rito con le sue osservazioni.*

! *Il Governo del Rito, entro dieci giorni dalla ricezione da parte del Gran Ministro di Stato della opposizione e delle sue osservazioni, decide inoppugnabilmente in ordine alla misura cautelare, convalidandola o revocandola.*

! *Contestualmente trasmetterà l'intero fascicolo all'Organo Giurisdizionale competente per la celebrazione del giudizio, con espresso incarico di comunicare l'apertura del procedimento e le misure cautelari eventualmente adottate al Sovrano Grande Ispettore Generale Regionale per il Rito, al Delegato Magistrale della regione massonica di appartenenza dell'incolpato, affinché costoro ne diano, a loro volta, formale notizia al Maestro Venerabile e al Presidente della Camera dove l'incolpato è attivo e quotizzante.*

Queste alcune delle norme deliberatamente ignorate dal Fr. Binni, con l'aggravante che i precedenti massonici dei Fratelli da lui sospesi gli avrebbero dovuto suggerire cautela e senso dell'equilibrio.

Tali sospensioni, viziate da nullità assoluta, hanno provocato dei guasti irreparabili nella Obbedienza. Molti Fratelli, convinti dai fatti verificatisi che ormai nella Istituzione imperasse l'arbitrio ed il sopruso, si sono allontanati causando delle falle estremamente gravi e irreparabili.

Inevitabilmente, come è stato testimoniato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, anche presso i profani si nutre un senso di sfiducia e di riprovazione nei confronti di una Istituzione ritenuta dai benpensanti vessillifera di legalità e di giustizia.

Anche le altre Obbedienze, che inevitabilmente sono venute a conoscenza delle gravi violazioni che sono state commesse (e si commettono) nella nostra Istituzione, non nutrono più nei suoi confronti quell'ossequio e quel rispetto che erano stati conquistati nel corso di un sessantennio, dal Sovrano Gran Commendatore Giovanni Ghinazzi in poi.

Tutto ciò si è verificato perché alla condivisione si è sostituito il sopruso, alla giustizia l'arbitrio, all'armonia e all'amore fraterno, la contrapposizione, l'arroganza e il dispotismo.

☼

Va affermata infine la responsabilità di tutti gli incolpati per i fatti di cui al capo e) della rubrica.

Le sistematiche violazioni dello Statuto del Supremo Consiglio, che ha registrato come culmine lo stravolgimento della composizione del Supremo Consiglio, ha provocato sconcerto, sfiducia e disaffezione in numerosissimi Fratelli, i quali hanno ritenuto che non fosse più possibile permanere nell'Obbedienza nella quale pure hanno creduto ed alla quale si erano dichiarati orgogliosi di appartenere.

Il principale responsabile è il Fr. Binni per la carica ricoperta e per aver dato a tutti gli altri un esempio riprovevole di come è stata gestita l'Istituzione. Ma responsabilità non minore va attribuita agli altri incolpati, i quali con la loro condotta si sono resi complici di tali comportamenti, ponendosi come cause non secondarie dello sfaldamento della Istituzione.

Il Gran Ministro di Stato, nei termini concessi, ha esibito una cospicua quantità di documenti, riuniti in cinque separati fascicoli, e ha chiesto l'escussione di alcuni testi.

La Corte ha acquisito i primi e ammesso i secondi con propria ordinanza.

In realtà le prove prodotte dall'Accusa non riguardano propriamente i capi di incolpazione dei quali sono stati chiamati a rispondere gli imputati, ma fatti verificatisi nel primo triennio della Gran Maestranza del Fr. Antonio Binni.

Dal contesto della documentazione esibita e delle prove testimoniali raccolte emerge un quadro, a dir poco, preoccupante della gestione Binni. Le violazioni statutarie sono assurte alla regola. L'Obbedienza è stata gestita con un piglio dittatoriale che, in alcuni casi, si è tradotto in veri e propri abusi in danno di singoli Fratelli, di Logge e di Camere del Rito. Per potere attuare tale impostazione autoritaria, il Fr. Binni ha nominato nelle varie regioni e nei singoli Orienti suoi delegati e fiduciari che hanno imposto in periferia gli stessi metodi attuati al Centro. Tutti coloro

che non si sono allineati alle disposizioni del Vertice sono stati allontanati, esautorati o, addirittura, estromessi.

Questi metodi dittatoriali sono stati inaspriti dopo l'esito, favorevole al Fr. Binni, delle elezioni di dicembre 2016. Invece di ricreare un clima armonico, indispensabile per una sana attività iniziatica, ha effettuato direttamente, o per mezzo di suoi emissari, delle vere e proprie epurazioni; e coloro che nella competizione elettorale si sono schierati a favore dell'altro candidato in lizza per la carica di S.G.C.G.M., sono stati estromessi senza alcun ritegno da ogni carica o costretti a porsi in sonno.

A questi metodi si deve una frantumazione della Gran Loggia d'Italia, tanto vero che alcune centinaia di Fratelli, volendo continuare a lavorare massonicamente e non riconoscendosi nella G.L.d'I., hanno seguito alcuni fuorusciti, che hanno creato una nuova Obbedienza, impoverendo irreversibilmente la ns Istituzione, che è risultata privata di ottimi e valorosi FFF.

Queste dolorose realtà trovano riscontro nelle dichiarazioni del Fr, Binni.

In occasione della deposizione dinanzi alla Commissione Antimafia, il Fr. Binni ha fatto delle affermazioni che non è esagerato definire "raccapriccianti".

Alla Presidente della Commissione On. Rosy Bindi il Fr. Binni ha dichiarato fra l'altro: *<<Io non sono tenero, perché quando vinco le elezioni,tolgo gli incarichi a tutti quelli che non vogliono obbedire, come si dice a Bologna "li metto in garage", ossia in condizione di non poter nuocere>>*. E' proprio ciò che ha fatto!

Ed ancora: *<<Vanno bene a me! Difatti tutti dicono che sono un po' un dittatore, ma secondo me non si governa senza pugno di ferro>>*.
<<Il principio della maggioranza è chi vince comanda, chi perde sta all'obbedienza>>.

Per quanto riguarda poi la ritenuta sua opinione di essere esente da ogni critica e da ogni sanzione, ha affermato: *<<E' una colpa gravissima anche aver attaccato la persona del Gran Maestro che, secondo la nostra terminologia, è una persona sacra ... ma nei nostri statuti non c'è la figura del Gran Maestro colpevole di qualcosa>>*.

Queste dichiarazioni, rilasciate in un contesto profano particolare, sono rivelatrici di un delirio di onnipotenza e di ferma convinzione che al Gran Maestro tutto può essere consentito, nulla può essergli opposto e che egli non può essere ritenuto responsabile di qualunque cosa faccia.

Non è difficile comprendere, dalle stesse parole del Fr. Binni quali siano le cause dello sfaldamento della Gran Loggia d'Italia, dalla quale molti sono fuorusciti, alcuni rimangono rassegnati agli arbitri del Gran Maestro e dei suoi fiduciari ed una minoranza tenta di opporsi ad un regime che tradisce i principi e i valori della Libera Muratoria, subendo attacchi ingiusti per il solo fatto di invocare il rispetto delle regole.

Le sospensioni di Fratelli senza che venga loro comunicato di cosa sono accusati, la mancata celebrazione di processi e il perseguimento di coloro (rare eccezioni) che essendo riusciti a far dichiarare da organi della giustizia interna di non essere colpevoli di alcunché, sono stati egualmente allontanati dalla Gran Loggia d'Italia o emarginati, costituiscono purtroppo la regola.

In alcune Regioni massoniche, il Lazio innanzi tutto, il rispetto delle regole statutarie è un'utopia. La ritualità viene mortificata, gli aumenti di grado seguono la logica della adesione alle regole di chi comanda.

Tanto risulta dalle testimonianze raccolte. Fra esse, di particolare importanza quella proveniente da una profana, consorte di un Fratello di grado elevato, colpito da misure ingiuste. Si tratta di una professoressa di una certa età che, sebbene non appartenente alla Istituzione, ha sempre avuto un culto particolare ed un sentito ossequio verso la Massoneria e i suoi principi. Con le lacrime agli occhi ha riferito del disagio che ha dovuto affrontare in famiglia, allorquando il marito è stato ingiustamente sospeso ed ha dovuto rendere conto ai figli, adulti ed inseriti nel mondo profano, delle ragioni di un provvedimento che lasciava intendere la commissione di chi sa quali colpe, risultate poi inesistenti e che ciononostante avevano provocato ben otto mesi di sospensione.

☼

La gravità delle colpe commesse da tutti gli accusati, le ripercussioni negative che tali colpe hanno avuto sulla vita della Istituzione e sui singoli FFF, ma, soprattutto, il proditorio attacco che è stato portato al Supremo Consiglio, snaturandone la struttura, la funzione e la regolarità, costituiscono un Tradimento dei principi massonici e delle sacre regole che governano la nostra Istituzione.

Pena appropriata per tali colpe, tenuto conto della protervia con la quale sono state commesse e reiterate e dello sdegnoso rifiuto di porvi rimedio, stimasi quella della radiazione dal Rito.

Al Fr. Antonio Binni ed al Fr. Luciano Romoli, tenuto conto dell'aggravante consistente nell'aver commesso i fatti, ricoprendo le Cariche apicali nella Istituzione, va applicata la pena aggiuntiva della "bruciatura tra le colonne" ovverossia della "damnatio memoriae", affinchè il ricordo della loro gestione al vertice dell'Obbedienza venga cancellato ed archiviato come una pagina nera nella storia secolare della nostra Istituzione.

P.Q.M.

l'Alta Corte di Giustizia, letti gli artt. 177 e seguenti dello Statuto del Supremo Consiglio:

! **Dichiara il Ven.mo e Pot.mo Fr. Antonio Binni responsabile delle gravissime colpe di cui ai capi a), b), c), d) ed e) della rubrica e lo condanna alla pena della radiazione dal Rito con bruciatura tra le colonne.**

! **Dichiara il Ven.mo e Pot.mo Fr. Luciano Romoli responsabile delle gravissime colpe di cui ai capi b) ed e) della rubrica, in concorso con il Fr. Antonio Binni, e lo condanna alla pena della radiazione dal Rito con bruciatura tra le colonne.**

! **Dichiara gli Elett.mi e Pot.mi FFF. Corrado De Cecco, Marcello Millimaggi, Camillo Novelli e Piero Luigi Restelli responsabili delle gravissime colpe di cui ai capi b) ed e) della rubrica, in concorso con il Fr. Antonio Binni, e li condanna alla pena della radiazione dal Rito.**

Dispone che la presente sentenza sia notificata agli interessati.

Dispone altresì che il dispositivo della stessa sia affissa alla porta di ogni Tempio della Comunione per la durata di mesi tre e che il testo integrale sia messo a disposizione di ogni Fratello che ne faccia richiesta.

Così deciso allo Zenith di Roma,nel 20° giorno del II Mese dell'A.V.L. 6017.

Il Cancelliere dell'Alta Corte di Giustizia	*Il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia*
Fr. Marco Galeazzi 33°	***Fr. Sergio Ciannella 33°***